



NOBIS BIKE

NBI.RCA.2018.001 – EDIZIONE: LUGLIO 2026

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER R.C. E CORPI VEICOLI TERRESTRI CICLOMOTORI, QUADRICICLI LEGGERI, MOTOVEICOLI, MOTOSLITTE E MONOPATTINI ELETTRICI

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Danni;
- b) Dip Aggiuntivo;
- c) Glossario;
- d) Condizioni di assicurazione;

che devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente l'Informativa Precontrattuale

CONTATTI UTILI

ASSISTENZA H24 - 7 GIORNI SU 7

NUMERO VERDE dall'Italia
800.894.147

NUMERO dall'estero
+39.039.9890.720

SCARICA NOBIS CON TE, PER PORTARE LA TUA ASSICURAZIONE SEMPRE CON TE!

NOBIS CON TE è l'app dedicata ai clienti
danni di Nobis Assicurazioni che permette
di avere a portata di mano:

- ✓ tutte le polizze sottoscritte con la documentazione contrattuale
- ✓ i dati dell'intermediario sempre a disposizione
- ✓ uno spazio semplice per gestire i sinistri
- ✓ assistenza in tempo reale, 24 ore al giorno



SCARICA NOBIS CON TE GRATUITAMENTE E ACCEDI CON IL TUO NUMERO DI POLIZZA.



Assicurazione per R.C. e Corpi Veicoli Terrestri Ciclomotori, Quadricicli leggeri, motoveicoli, motoslitte e monopattini elettrici



DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Nobis Bike

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La presente Polizza copre i rischi derivanti dalla **Responsabilità Civile Auto** per i seguenti veicoli: ciclomotori, quadricicli leggeri, motoveicoli, motoslitte e Monopattini elettrici. Inoltre, la polizza copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato attraverso l'attivazione delle garanzie facoltative: **Corpi Veicoli Terrestri (CVT)** e **Garanzie Accessorie**.



Che cosa è assicurato?

Garanzia Responsabilità Civile Auto (R.C.A.)

✓ L'Impresa assicura i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dall'utilizzo del Veicolo, entro i Massimali minimi obbligatori per legge.

L'Impresa corrisponde le somme per capitale, interessi e spese dovute dall'Assicurato.

L'Assicurazione copre anche la responsabilità: (i) civile per i danni causati dalla circolazione e dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive che sono equiparate alla circolazione stessa; (ii) civile dei trasportati sul Veicolo indicato in Polizza per danni involontariamente causati dai trasportati a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione; (iii) per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze conseguente alla circolazione del Veicolo; (iv) dell'istruttore, per i motoveicoli che risultano adibiti a scuola guida; (v) del Contraente, del conducente e del Proprietario del Veicolo, per motoveicoli dati a noleggio con conducente o a uso pubblico, per danni involontariamente causati dalla circolazione del Veicolo agli indumenti e oggetti di comune uso personale; (vi) di Proprietario e Committente, per i veicoli adibiti al trasporto di cose in base alla carta di circolazione, per i danni involontariamente causati a Terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa, se non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici.

Garanzie facoltative:

Garanzie Corpi Veicoli Terrestri (CVT): Furto; Incendio; Ricorso terzi da Incendio.

Garanzie Accessorie: Assistenza; Tutela Legale; Infortuni del Conducente.



Che cosa non è assicurato?

Esclusioni valide per tutte le garanzie

✗ non sono assicurabili i veicoli che non sono stati immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.

Garanzia Responsabilità Civile Motoveicoli

L'Assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile Auto per i danni causati dalla partecipazione del Veicolo a:

- ✗ gare o competizioni sportive previste dal Codice Civile;
- ✗ relative prove ufficiali;

✗ verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Per i motoveicoli dati a noleggio con Conducente o ad uso pubblico, sono esclusi dalla copertura:

- ✗ i seguenti oggetti; denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti, biglietti di viaggio, bauli, valigie, colli e loro contenuto.

- ✗ i danni derivanti da: Incendio, Furto, smarrimento.

Per i veicoli adibiti al trasporto di cose in base alla carta di circolazione, sono esclusi:

- ✗ i danni alle cose trasportate o in consegna.

Sono esclusi i soli Danni alle cose subiti:

- ✗ dai seguenti soggetti: Proprietario del Veicolo, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio e Locatario nel caso di Veicolo concesso in Leasing;

- ✗ dai soggetti che hanno una parentela con il Conducente del Veicolo e con i soggetti elencati al punto precedente, cui: coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio, ascendenti legittimi, naturali o adottivi, discendenti legittimi, naturali o adottivi;

- ✗ affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado dei soggetti sopracitati, quando convivono con questi o sono a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;

- ✗ se l'Assicurato è una società, dai seguenti soggetti: i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.

Inoltre, l'Assicurazione non comprende:

- ✗ i danni alla persona né i danni alle cose, subiti dal Conducente del Veicolo responsabile del Sinistro.



Ci sono limiti di copertura?

Garanzia Responsabilità Civile Motoveicoli

L'Assicurazione non opera nelle seguenti ipotesi:

- ! se il Conducente non è abilitato alla guida ed è stata effettuata la comunicazione di esaurimento punti, ovvero l'abilitazione alla guida è scaduta da oltre 6 mesi;
- ! se la circolazione all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari avviene in assenza di preventiva autorizzazione dell'ente competente dell'area aeroportuale;
- ! se manca una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore nel caso di veicolo adibito a scuola guida durante la guida dell'allievo;
- ! la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti, nel caso di Veicolo con targa prova;
- ! il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il Veicolo non è guidato da: (i) Proprietario; (ii) Locatario, nel caso dei contratti di Leasing; (iii) un suo dipendente; (iv) un suo collaboratore occasionale, se il rapporto di collaborazione è provato per iscritto;
- ! il trasporto non è conforme alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione, per danni subiti da Terzi trasportati;
- ! se il Conducente al momento del sinistro, guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! in caso di dolo del Conducente;
- ! il Veicolo non è idoneo alla circolazione.

Limitazione all'azione di rivalsa, rinuncia alla rivalsa e condizioni aggiuntive

Clausole aggiuntive al Contratto base di ampliamento della copertura assicurativa sempre operanti e senza sovrapprezzo: l'Impresa limita a Euro 5.000 il diritto di rivalsa: (i) per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; (ii) verso Contraente, Intestatario al PRA e Conducente; (iii) nei confronti della Persona giuridica Proprietaria/Locataria del Veicolo assicurato; (iv) verso la Persona giuridica Proprietaria o Locataria e il Conducente.

Limitatamente ai Monopattini elettrici, con riferimento ai tre punti elenco di cui sopra, il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente si intende elevato a euro 40.000.

Clausole aggiuntive al Contratto base di ampliamento della copertura assicurativa con aumento del Premio, operanti se corrisposto il relativo Premio e se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza (Clausole non operanti per i Monopattini elettrici): l'Impresa limita a Euro 5.000 il diritto di rivalsa (i) per i Sinistri causati da guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; (ii) nei confronti dell'ente Proprietario/Locatario o della società proprietaria/locataria.

Limitatamente ai Monopattini elettrici, con riferimento ai tre punti elenco di cui sopra, il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente si intende elevato a euro 40.000.



Dove vale la copertura?

- ✓ l'Assicurazione vale per i territori di: Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, altri Stati dell'Unione Europea, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera.
- ✓ l'Assicurazione vale altresì per gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle non risultano barrate sulla stessa rilasciata, su richiesta, da NOBIS al Contraente.
- ✓ per i Monopattini elettrici, l'Assicurazione è valida nei territori di: Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, altri Stati dell'Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera.
- ✓ per la circolazione all'estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti previsti dalle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile dei veicoli vigente nello Stato di accadimento del sinistro.
- ✓ per la Sezione "Corpi Veicoli Terrestri (CVT)" e per le garanzie "Infortuni del Conducente" e "Estensione trasportati e rimborso Spese mediche da Infortunio", l'Assicurazione opera nel territorio degli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle non risultano barrate;
- ✓ per le Garanzie "Tutela Legale" e "Assistenza" l'Assicurazione opera nei limiti territoriali previsti dalle specifiche condizioni.



Che obblighi ho?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell'Indennizzo.

Il Contraente, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.



Quando e come devo pagare?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del Contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale.

Il premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza. Il pagamento deve essere eseguito presso l'Intermediario assegnatario del contratto e può essere effettuato tramite: (i) assegni bancari, postali o circolari intestati all'agenzia nella sua specifica qualità oppure all'Impresa; (ii) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'agenzia nella sua specifica qualità oppure l'Impresa; (iii) denaro contante, nei limiti previsti dalla Legge.

Per le Condizioni Speciali, il Premio può essere pagato in rate di pari importo. La prima rata è dovuta al momento della stipula del Contratto, mentre le rate successive devono essere pagate entro le date indicate in Polizza e con le modalità previste dall'Impresa. Per i Monopattini elettrici, il pagamento del premio è dovuto sempre in un'unica soluzione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha effetto dal giorno e dall'ora indicati in Polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati. In caso contrario ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Premio è frazionato e il Contraente non paga una rata alla scadenza, l'Assicurazione resta operante fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza stessa. Trascorso tale termine, l'Assicurazione resta sospesa e riprende effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Il contratto ha durata annuale o su richiesta del Contraente, di anno più frazione. Le garanzie prestate restano operanti sino alla data di decorrenza dell'eventuale nuovo contratto stipulato dal Contraente per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto cessa alla sua naturale scadenza senza possibilità di tacito rinnovo.

In caso di polizze stipulate a distanza, il Contraente può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di stipula, inviando una raccomandata A/R o PEC all'Intermediario presso il quale è stipulato il contratto e a NOBIS (nobisassicurazioni@pec.it), contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha effetto dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata A/R o della PEC.

Assicurazione per R.C. e Corpi Veicoli Terrestri Ciclomotori, Quadricicli leggeri, motoveicoli, motoslitte e monopattini elettrici

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto
(DIP Aggiuntivo R.C. auto)



Prodotto: Nobis Bike

Ultimo aggiornamento: Luglio 2026

Il DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito Nobis), con sede legale in viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB); tel. +39.039.9890001; sito internet: www.nobis.it; e-mail: assicurazioni@nobis.it; PEC: nobisassicurazioni@pec.it; iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00115 e soggetta al relativo controllo. La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Axa Assicurazioni S.p.A. ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile e appartiene al gruppo assicurativo Axa Italia, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il numero 041.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato (esercizio 2025), il patrimonio netto di Nobis, ammonta a 194.480.377 euro, e il risultato economico di periodo ammonta a 20.636.999 euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, si precisa che il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio), è pari al 200,13%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: <https://www.nobis.it/chi-siamo/governance/solvency-ii-sfcr/>.

Al contratto si applica la legge italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

GARANZIE FACOLTATIVE – Rispetto a quanto indicato nel DIP Danni sono presenti le seguenti garanzie:

GARANZIE CVT – Furto totale o parziale: in caso di furto o rapina e danni materiali e diretti subiti, sono coperti i suddetti danni al Veicolo (compresi gli accessori), ricevuti anche in conseguenza della circolazione conseguente a tale reato. Inoltre, in caso di furto consumato o tentato di cose non assicurate all'interno del Veicolo, copre i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo. **Incendio:** l'Impresa copre i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, compresi gli accessori, a seguito di Incendio, fulmine, Scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del Veicolo. **Ricorso Terzi da Incendio:** in caso di Incendio, Scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del Veicolo identificato in polizza, l'Impresa si obbliga a tenere indenne per le somme che deve pagare quale civilmente responsabile secondo la Legge a titolo di capitali, interessi e spese. Inoltre, sono compresi i danni materiali indiretti involontariamente causati alle cose di terzi. La copertura opera quando il veicolo non è in circolazione.

GARANZIE ACCESSORIE – Assistenza: in seguito a evento fortuito previsto dal Contratto, l'impresa copre le spese per: (i) Soccorso stradale per guasto, Incidente, Incendio, ritrovamento dopo Furto o tentato Furto; (ii) Invio pezzi di ricambio all'estero; (iii) Spese di albergo; (iv) Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio; (v) Invio taxi; (vi) Trasporto/rimpatrio del Veicolo; (vii) Trasporto in autoambulanza.

Tutela legale: a seguito di un sinistro, l'impresa assume l'onere dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale e copre le spese, le competenze e gli onorari dei professionisti scelti dall'Assicurato. **Sottosezione "Tutela della Circolazione":** sono coperti i sinistri del Veicolo o della persona indicata in Polizza. **Sottosezione "Tutela Recupero Punti Patente":** sono rimborsate le spese sostenute per: (i) partecipare al corso di aggiornamento di recupero dei punti; (ii) sostenere l'esame per la revisione della patente.

Infortunati del Conducente: sono coperti gli infortuni del conducente subiti in occasione della guida del veicolo assicurato. **Sezione "Estensione della garanzia Infortunio del Conducente" – Infortuni trasportati:** l'Impresa copre i casi di morte e invalidità permanente a seguito di infortuni subiti dai trasportati sul Veicolo assicurato. **Rimborso Spese mediche da Infortunio:** l'Impresa assicura il rimborso delle spese mediche a seguito di Infortunio subito dal legittimo Conducente del Veicolo assicurato e/o trasportati.



Che cosa NON è assicurato?

GARANZIE FACOLTATIVE – Rispetto a quanto indicato nel DIP Danni sono presenti le seguenti esclusioni:

GARANZIE CVT – sono esclusi: (i) atti di guerra, ostilità, insurrezione, occupazione militare, invasione; (ii) fissione nucleare, radiazione nucleare, contaminazione radioattive; (iii) partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi; (iv) semplici bruciature, corti circuiti e altri fenomeni elettrici non seguiti da Incendio; (v) dolo dell'Assicurato o dei familiari conviventi o delle persone alle quali è affidato il Veicolo; (vi) danni determinati da colpa grave (per la garanzia "Furto"); (vii) aspirazione di acqua nel motore, se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada; (viii) colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi; (ix) atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio; (x) trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche; (xi) danni indiretti, consequenziali, non materiali, derivanti dall'appropriazione indebita commessa da qualsiasi soggetto da Furto e/o Rapina commessi da Dipendenti dell'Assicurato e/o Contraente. Inoltre, sono escluse le spese sostenute dall'Assicurato o da chi per esso al fine di apportare al Veicolo modifiche e/o aggiunte e/o migliorie di qualsiasi natura. **Incendio:** è escluso il caso di Incendio a seguito di atti dolosi di terzi, quali atti vandalici e ogni evento diverso dall'autocombustione del Veicolo assicurato con sviluppo di fiamma. **Ricorso terzi da Incendio:** sono esclusi i danni: (i) alle cose di terzi in uso, custodia, possesso del Contraente/Assicurato; (ii) da inquinamento o contaminazione di aria, acqua e suolo; (iii) alle cose in uso, custodite o detenute in consegna da: coniuge, ascendenti o discendenti, altri parenti e affini sino al terzo grado del Contraente/Assicurato e dei soggetti indicati ai punti precedenti, affiliati, con loro conviventi o a carico; (iv) subiti dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con loro in uno dei rapporti indicati al punto precedente, se l'Assicurato è una Società; (v) causati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive; (vi) subiti dall'Assicurato, dalle cose che abbia in consegna o possesso l'Assicurato, dal Contraente, dal conducente, dal proprietario del Veicolo, dai loro coniugi, ascendenti, discendenti, affiliati, altri parenti e affini sino al terzo grado, con loro conviventi o a carico.

Rischi esclusi

GARANZIE ACCESSORIE – Assistenza: sono esclusi i sinistri avvenuti durante e per effetto di: (i) gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti; (ii) stato di guerra, rivoluzione, sommosse, movimenti popolari, saccheggi; (iii) atti di terrorismo o vandalismo, (iv) scioperi; (v) terremoti, inondazioni o altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali; (vi) fenomeni connessi a

trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o artificiali. Le prestazioni non sono fornite nei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. L'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. L'Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti a un ritardo o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato. Sono escluse le spese per il recupero di beni di qualsiasi natura e le prestazioni relative al recupero del veicolo. **Invio pezzi di ricambio all'estero:** la prestazione non opera se l'Assicurato non dà adeguate garanzie di pagamento dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.

Tutela legale: sono esclusi: (i) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; (ii) oneri fiscali; (iii) spese attinenti all'esecuzione forzata oltre i primi due tentativi in qualità di creditore; (iv) spese per controversie in materia amministrativa, tributaria e fiscale; (v) spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato; (vi) spese per successioni, donazioni, e/o vertenze derivanti da compravendita permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati; (vii) spese per controversie di natura contrattuale nei confronti delle Compagnie di assicurazione; (viii) spese per controversie tra assicurati; (ix) tasse di registro. **Sottosezione Tutela della Circolazione:** non opera: (i) se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione; (ii) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione, dalle disposizioni vigenti; (iii) se il conducente del veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore o se viene sottoposto a procedimento penale per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti o per fuga o per omissione di soccorso; (iv) in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove; (v) per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'Assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza inerenti al mancato pagamento del premio assicurativo; (vi) nel caso in cui la Compagnia di RCA agisce nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente. **Sottosezione Tutela Recupero Punti Patente:** la prestazione non opera per il pagamento di cauzioni, multe, ammende se la revisione è conseguente a perdita di punti per uno o più dei seguenti articoli del CdS: (i) Art. 126 bis; (ii) Art. 141; (iii) Art. 186; (iv) Art. 187; (v) Art. 189; (vi) Art.192.

Infortunati del Conducente: sono esclusi gli infortunati: (i) derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione; (ii) in conseguenza di sue azioni delittuose, tentate o commesse, o di sue imprese temerarie; (iii) derivanti da guerra, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, terremoti; (iv) derivanti da abuso di alcool, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni; (v) in occasione di gare automobilistiche o relative prove ed allenamenti; (vi) in caso di dolo del Conducente.



Ci sono limiti di copertura?

GARANZIE FACOLTATIVE – Rispetto a quanto indicato nel DIP Danni sono presenti ulteriori limitazioni:

GARANZIE CVT – Scoperti e Franchigie garanzie Incendio e Furto, valide solo per motocicli, tricicli, quadricicli e motocarrozette superiori a 50 cc.

Per tutte le Regioni e le Provincie e Targhe Speciali: resta a carico dell'Assicurato il 20% di ciascun sinistro col minimo di Euro 750: (i) se è utilizzata l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS; (ii) se è richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con NOBIS.

Scoperti e Franchigie garanzie Incendio e Furto, valide per ciclomotori non superiori a 50 cc, tricicli e quadricicli leggeri

Per tutte le Regioni e le Provincie e Targhe Speciali: resta a carico dell'Assicurato il 25% di ciascun sinistro col minimo di Euro 1.000: (i) se è utilizzata l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS; (ii) se è richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con NOBIS.

Furto totale e parziale: se si verifica un Furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovano all'interno del Veicolo o se la garanzia Furto è prestata senza Scoperto e senza franchigia, si applica una franchigia pari a Euro 250. Per furto parziale all'impianto di navigazione satellitare e/o all'impianto multimediale è previsto un massimale di Euro 7.500 per evento e per anno. **Ricorso Terzi da Incendio:** massimale di Euro 150.000 in caso di Incendio, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

GARANZIE ACCESSORIE – Garanzia Assistenza: copertura all'estero di massimo 60 giorni consecutivi per anno. **Soccorso stradale per guasto e Soccorso stradale per incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto:** i costi di deposito giornaliero sono coperti fino a 3 giorni lavorativi. Sono a carico dell'Assicurato: (i) il costo del soccorso se l'evento avviene fuori dalla rete stradale e aree equivalenti; (ii) i costi dei pezzi di ricambio utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi; (iii) ogni altra spesa di riparazione. **Invio pezzi di ricambio all'estero:** sono a carico dell'Assicurato i costi dei pezzi di ricambio presso concessionari non ufficiali e le spese doganali. **Spese di albergo:** massimale di Euro 300 per evento per le spese di pernottamento e prima colazione. Restano a carico dell'Assicurato le spese diverse da quelle citate. **Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio:** massimale di Euro 500 per evento, sia in Italia che all'Estero. **Invio taxi:** massimale di Euro 100. **Trasporto/rimpatrio del veicolo:** massimale di Euro 2.500. **Trasporto in autoambulanza:** sono coperte le spese di trasporto fino a un massimo di 200 km (andata/ritorno) una volta all'anno e solo in Italia.

Tutela Legale – in caso di arbitrati rituali e/o irrivalenti sono coperte le azioni legali per un valore di lite non inferiore ad Euro 1.000. **Sottosezione Tutela alla Circolazione:** massimale di Euro 15.000 per ogni sinistro e senza limite annuo. Inoltre, le spese in sede stragiudiziale hanno un massimale di Euro 500 per singolo evento. **Sottosezione Tutela Recupero Punti Patente:** massimale di Euro 1.000 per evento e anno assicurativo.

Infortunati del conducente – è fissata una franchigia del 5% per l'invalidità permanente. **Infortunati trasportati:** il limite massimo di Indennizzo è pari alla somma assicurata in Polizza. **Rimborso Spese mediche da Infortunio:** massimale di Euro 2.500 per evento e per anno. Per spese sanitarie sostenute dagli infortunati si applica uno scoperto pari al 25% delle spese, con un minimo di Euro 250 per sinistro.

Per la **Garanzia Responsabilità Civile Motoveicoli**, se NOBIS risarcisce danni come previsto dalla normativa vigente e in base all'inopponibilità al danneggiato delle eccezioni contrattuali, esercita il diritto di rivalsa verso il Contraente. La rivalsa riguarda la differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il presente contratto è rivolto al proprietario (sia persona fisica che persona giuridica) di un veicolo immatricolato in Italia, Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, classificabile come ciclomotore, quadriciclo leggero, quadriciclo, triciclo, motocarrozetta, motoveicolo, motoslitte e monopattino elettrico.



Quali costi devo sostenere?

Costi d'intermediazione: la quota media spettante all'Intermediario è pari al 10,96% sul premio netto imponibile per la garanzia RC, del 35,13% per le garanzie Infortunati, del 32,11% per le garanzie Cvt, del 32,26% per le Garanzie Perdite Pecuniarie, del 27,83% per la garanzia Tutela Legale e del 35,49% per la garanzia Assistenza.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., secondo le seguenti modalità, posta: viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB), PEC: reclamiivass.nobis@legalmail.it; mail: reclami.nobis@axa.it. NOBIS S.p.A. è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro può essere sospeso per un massimo pari a 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Procedura di conciliazione paritetica Per controversie relative a sinistri R.C.A. la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema. Liti transfrontaliere Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https:// ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financialservices/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato. Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia. Il premio versato per la garanzia Infortuni del Conducente può essere detratto nella misura del 19% solamente se il conducente viene identificato in polizza e se la copertura ha ad oggetto il rischio morte o l'invalidità permanente superiore al 5% (con un limite di 530 euro di spesa, anche in presenza di più contratti). In ogni caso, sono detraibili le sole spese sostenute con mezzi di pagamento tracciabile. Tutte le garanzie contemplate nel presente contratto non rientrano tra quelle per le quali la legge prevede la detrazione fiscale del premio.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.	

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO	1
LEGENDA	2
GLOSSARIO	3
1. NORME COMUNI	9
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	9
Art. 1.1 - Decorrenza della garanzia (clausola “Contratto base”)	9
Art. 1.2 - Durata del Contratto (clausola “Contratto base”).....	9
Art. 1.3 - Rinnovo del Contratto	9
Art. 1.4 - Sospensione e Riattivazione del Contratto	9
QUANDO E COME DEVO PAGARE?	10
Art. 1.5 - Pagamento del Premio (clausola “Contratto base”).....	10
Art. 1.6 - Oneri fiscali (clausola “Contratto base”).....	11
CHE OBBLIGHI HO E CHE OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	11
Art. 1.7 - Dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente (clausola “Contratto base”).....	11
Art. 1.8 - Cessione del credito	11
Art. 1.9 - Polizze vincolate	11
Art. 1.10 - Clausola Broker (valida solo per le polizze intermedie da Broker)	12
Art. 1.11 - Modifiche dell'assicurazione.....	12
COME POSSO DISDIRE O RECEDERE DALLA POLIZZA?	12
Art. 1.12 - Disdetta	12
Art. 1.13 - Facoltà di Recesso (valido solo per le polizze stipulate a distanza).....	12
Art. 1.14 - Trasferimento della proprietà del Veicolo e cessione del Rischio (clausola “Contratto base”)	12
Art. 1.15 - Cessazione del Rischio (clausola “Contratto base”).....	13
DOVE VALE LA COPERTURA?	14
Art. 1.16 - Validità territoriale (clausola “Contratto base”).....	14
ALTRE INFORMAZIONI	15
Art. 1.17 - Sostituzione del certificato – Duplicato di Polizza	15
Art. 1.18 - Rinvio alle norme di Legge (clausola “Contratto base”).....	15
Art. 1.19 - Foro competente.....	16
Art. 1.20 - Descrizione settori Tariffari – SETTORE V	16
Art. 1.21 - Misure restrittive	16
2. GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (R.C.A.)	17
CHE COSA È ASSICURATO?	17
Art. 2.1 - Oggetto della garanzia “Responsabilità Civile Auto” (clausola “Contratto base”)	17
Art. 2.2 - Forma Tariffaria e altre Condizioni Speciali.....	18
CHE COSA NON È ASSICURATO?	25
Art. 2.3 - Soggetti esclusi.....	25
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	25
Art. 2.4 - Limiti e rivalsa (clausola “Contratto base”).....	25
Art. 2.5 - Limitazione all'azione di rivalsa, rinuncia alla rivalsa e condizioni aggiuntive	26
COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?	27
Art. 2.6 - Obblighi di informativa alla clientela.....	27
Art. 2.7 - Attestazione di Rischio (clausola “Contratto base”)	27
Art. 2.8 - Periodi di osservazione	28
3. GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)	29
CHE COSA È ASSICURATO?	29
Art. 3.1 - Oggetto della garanzia “Corpi Veicoli Terrestri (CVT)”	29
Art. 3.2 - Furto totale e parziale	29
Art. 3.3 - Incendio	29
Art. 3.4 - Ricorso terzi da Incendio	30
CHE COSA NON È ASSICURATO?	31

Art. 3.5 - Esclusioni relative alla garanzia "Corpi Veicoli Terrestri".....	31
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	31
Art. 3.6 - Scoperti e franchigie	31
COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?.....	32
Art. 3.7 - Determinazione del valore assicurato.....	32
Art. 3.8 - Determinazione del Premio.....	32
4. GARANZIE ACCESSORIE.....	33
CHE COSA È ASSICURATO?	33
GARANZIA ASSISTENZA.....	33
Art. 4.1 - Oggetto della garanzia "Assistenza"	33
Art. 4.2 - Garanzie prestate assistenza	33
TUTELA LEGALE	35
Art. 4.3 - Condizioni particolari delle garanzie "Tutela della Circolazione" e "Tutela Recupero Punti Patente"	35
Sottosezione Tutela della Circolazione.....	36
Art. 4.4 - Oggetto della Sottosezione "Tutela della Circolazione"	36
Sottosezione Tutela Recupero Punti Patente.....	36
Art. 4.5 - Oggetto della Sottosezione "Tutela Recupero Patente a punti"	36
INFORTUNI DEL CONDUCENTE.....	37
Art. 4.6 - Oggetto della garanzia "Infortuni del Conducente"	37
Art. 4.7 - Indipendenza da obblighi assicurativi di Legge	37
Sottosezione "Estensione della garanzia Infortunio del Conducente"	37
Art. 4.8 - Oggetto della Sottosezione "Infortuni dei trasportati".....	37
Art. 4.9 - Oggetto della Sottosezione "Rimborso Spese mediche da Infortunio"	38
CHE COSA NON È ASSICURATO?	38
Art. 4.10 - Esclusioni relative alla garanzia "Assistenza"	38
Art. 4.11 - Esclusioni relative alla garanzia "Tutela Legale"	39
Art. 4.12 - Esclusioni relative alla garanzia "Infortuni del Conducente"	39
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	39
Art. 4.13 - Limiti relativi alla garanzia "Assistenza"	39
Art. 4.14 - Limiti relativi alla garanzia "Tutela Legale".....	39
Art. 4.15 - Limiti relativi alla garanzia "Infortuni del Conducente"	39
5. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO.....	40
GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO.....	40
Art. 5.1 - Richiesta di Risarcimento danni prevista dagli articoli 149 e 150 del codice - Denuncia dei sinistri	40
Art. 5.2 - Gestione delle vertenze (clausola "Contratto base").....	40
GARANZIA CORPI VEICOLI TERRESTRI	41
Art. 5.3 - Obblighi in caso di Sinistro.....	41
Art. 5.4 - Ritrovamento del Veicolo rubato	41
Art. 5.5 - Accertamento ed Indennizzo del danno	41
Art. 5.6 - Relitto	42
Art. 5.7 - Determinazione dell'ammontare del danno	42
Art. 5.8 - Criteri di determinazione del danno	42
Art. 5.9 - Pagamento dell'Indennizzo.....	43
Art. 5.10 - Somme assicurate al netto di IVA (imposta sul valore aggiunto o con IVA parziale)	43
Art. 5.11 - Regola proporzionale	43
GARANZIE ACCESSORIE	43
GARANZIA ASSISTENZA.....	43
Art. 5.12 - Modalità per l'erogazione dell'assistenza	43
Art. 5.13 - Obblighi dell'Assicurato e dell'Impresa	43
GARANZIA TUTELA LEGALE	44
Art. 5.14 - Obblighi in caso di Sinistro.....	44

Art. 5.15 - Insorgenza del Sinistro	44
Art. 5.16 - Gestione del Sinistro.....	45
Art. 5.17 - Nota importante	45
GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE	45
Art. 5.18 - Determinazione dell'Indennizzo	45
Art. 5.19 - Grado di Invalidità permanente e riconoscimento dell'Indennità	45
Art. 5.20 - Morte da Infortunio.....	45
Art. 5.21 - Rinuncia al diritto di surrogazione.....	46
Art. 5.22 - Risoluzione delle controversie sul grado di invalidità	46
Art. 5.23 - Tabella per la liquidazione dell'Indennità di Invalidità permanente	46
NORME VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE	47
Art. 5.24 - Reclami.....	47
Art. 5.25 - Gestione dei rapporti assicurativi via web.....	47
6. ARTICOLI DI LEGGE.....	48
INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2	
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	52

LA POLIZZA “NOBIS BIKE”

Nobis Bike è la Polizza RCA che nel rispetto delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, copre i rischi derivanti dalla Responsabilità Civile Auto per i quali l'Assicurazione è obbligatoria per i seguenti veicoli:

- Ciclomotori;
- quadricicli leggeri;
- motoveicoli;
- motoslitte;
- Monopattini elettrici.

La Polizza garantisce una copertura ampia e strutturata contro i principali rischi e gli imprevisti della vita dell'Assicurato, grazie alla possibilità di integrare le seguenti garanzie opzionali CVT e Accessorie:

- Furto;
- Incendio;
- Ricorso terzi da Incendio;
- Assistenza;
- Tutela Legale;
- Infortuni del Conducente.

Resta inteso che per i Monopattini elettrici è acquistabile unicamente la garanzia RCA.

LEGENDA

Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili per la comprensione delle Condizioni di Assicurazione. Nella redazione sono state seguite le linee guida di Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) sui Contratti Chiari e Comprensibili.

LEGENDA

Per rendere più chiare le Condizioni di Assicurazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti:



CHE COSA È ASSICURATO?

Garanzie e coperture incluse nella Polizza



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Persone, beni o eventi esclusi dalla Polizza



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Limiti di Indennizzo, franchigie e scoperti



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Tempistiche e modalità di pagamento del Premio assicurativo



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Date di inizio e fine della validità della Polizza



COME POSSO DISDIRE O RECEDERE DALLA POLIZZA?

Modalità di disdetta, Recesso e scioglimento del Contratto



DOVE VALE LA COPERTURA?

Paesi e territori nei quali le garanzie sono valide



CHE OBBLIGHI HO E CHE OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Impegni e obblighi del Contraente e di Nobis Assicurazioni S.p.A al momento della stipula e durante il Contratto



ALTRE INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni sulla copertura



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Funzionamento di specifiche garanzie ed eventuale perimetro di applicazione

- Box blu per fornire esempi pratici (contrattualmente non vincolanti) per spiegare quanto riportato negli articoli



ESEMPI

- Parole/frasi in **grassetto** per indicare:
 - le principali garanzie;
 - termini e condizioni di assicurabilità;
 - obblighi di comportamento a carico del Contraente/Assicurato.
- Parole/frasi evidenziate in **azzurro** per indicare:
 - le esclusioni delle garanzie;
 - le franchigie/scoperti delle garanzie;
 - i limiti di massimale e/o sotto limiti di massimale delle garanzie.

GLOSSARIO

Per facilitare la lettura e la comprensione del presente documento, si fornisce la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo. Si riportano anche i termini che all'interno della Polizza assumono un significato specifico. Quando tali termini compaiono con l'iniziale maiuscola nella Polizza, essi hanno il significato indicato in questa sezione.

Aggravamento del Rischio: mutamenti che aggravano il Rischio come previsto dal Codice Civile.

Arbitrato: clausola con cui le parti di comune accordo, rinunciano all'Autorità giudiziaria ordinaria e affidano a un arbitro la Risoluzione delle controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del Contratto.

Aree aeroportuali: aree riservate:

- al traffico;
- alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

Aree equiparate alle strade di uso pubblico: le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati alle quali può accedere una molteplicità di:

- veicoli;
- persone;
- animali.



ESEMPI DI AREE EQUIPARATE ALLE STRADE DI USO PUBBLICO

- stazioni di servizio;
- parcheggi dei supermercati;
- cantieri aperti al pubblico;
- parcheggi dei terminal o delle imprese di logistica.

Aree private: le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati alle quali possono accedere soltanto i veicoli autorizzati.



ESEMPI DI AREE PRIVATE

- cantieri recintati;
- garage;
- cortili.

Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Per la Sezione di Responsabilità Civile Auto, tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per Legge in relazione alla circolazione del Veicolo.

Per la Sezione Garanzia Assistenza, limitatamente alle prestazioni:

- "spese di albergo";
 - "rientro nella Residenza o proseguimento del viaggio";
- sono assicurati anche i trasportati presenti nel Veicolo al momento del Sinistro.

Assicurazione: il Contratto di Assicurazione.

Attestazione sullo stato del Rischio: il documento che:

- la Compagnia di Assicurazione è tenuta a rilasciare al Contraente;
- contiene le caratteristiche del Rischio assicurato.

Bonus/Malus: Tariffa Bonus Malus o Tariffa assimilata Sconto sul Premio in assenza di Sinistro, liberamente predisposta dall'Impresa e applicata al Contratto base R.C. Auto. Tale Tariffa prevede a ogni scadenza annuale la variazione in aumento o diminuzione del Premio, applicato al momento della stipula in relazione al verificarsi di sinistri nel Periodo di Osservazione.

Broker: Intermediario che agisce su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o riassicurazione.

Carta Verde: Certificato Internazionale di Assicurazione veicoli a motore rilasciata per la circolazione negli Stati esteri in essa indicati.

Centro Convenzionato/Rete Convenzionata: la carrozzeria o officina che ha sottoscritto una specifica convenzione con Nobis. Durante il periodo di garanzia del Veicolo e per un **massimo di 24 mesi** dalla data di prima immatricolazione, le Concessionarie della Casa Automobilistica produttrice sono equiparate alla Rete Convenzionata. Resta inteso che non è previsto il pagamento diretto in caso di riparazione presso Concessionarie della Casa Automobilistica.

Cessazione del Rischio: si ha a seguito di:

- distruzione;
 - demolizione;
 - esportazione;
- definitiva del Veicolo assicurato.

Cessione del Contratto: facoltà per il Contraente di cedere il Contratto a seguito dell'alienazione del Veicolo.

Ciclomotori: veicoli a motore a 2 o 3 ruote con le seguenti caratteristiche:

- motore di cilindrata **non superiore a 50 cm³**, se termico;
- motore con potenza **non superiore a 4.000 watt**, se ad alimentazione elettrica;
- capacità di sviluppare su strada orizzontale una **velocità fino a 45 Km/h**.

Classe Universale (CU): classe di conversione universale risultante dall'Attestazione sullo stato del Rischio, come previsto dalla normativa vigente.

Coassicurazione: ripartizione di un Rischio tra più assicuratori in quote determinate, senza solidarietà tra di essi. Il Rischio è assunto tramite un unico assicuratore delegatario (compagnia delegataria).

Codice della Strada (di seguito, CdS): Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

Codice delle Assicurazioni Private (di seguito, CAP): Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Committente: il soggetto che affida a un appaltatore l'esecuzione di un'opera nell'ambito di un contratto di appalto.

Conducente: la persona fisica che guida il Veicolo durante la circolazione.

CONSAP: la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., con Sede in Via Yser, 14 – 00198 Roma – www.consap.it.

Contraente: la persona fisica o giuridica che sottoscrive il Contratto e assume gli obblighi contrattuali, tra cui il pagamento del Premio. Tale persona può essere diversa dall'Assicurato.

Contratto base: è il Contratto R.C. Auto offerto dall'Impresa come previsto dalla normativa vigente, presso i «punti vendita» dell'Impresa stessa. Il Contratto è disponibile sul sito internet mediante il modello elettronico standard previsto. Gli intermediari lo consultano per le finalità di cui alla normativa vigente e per i veicoli quali:

- autovetture;
- motocicli;
- ciclomotori;

ad uso privato dei Consumatori, come definiti dal Codice del consumo.

I veicoli devono essere assicurati con formula:

- Tariffaria Bonus Malus;
- contrattuale «Guida libera»;

per importi di copertura pari ai Massimali minimi di Legge vigenti al momento della stipulazione del Contratto. Le Condizioni di Assicurazione sono predefinite dal Ministero dello sviluppo economico, ferma la libera determinazione del Premio del Contratto da parte dell'Impresa.

Danno doloso: danno determinato da un Fatto illecito di natura dolosa commesso volontariamente.

Danno extracontrattuale: danno conseguente a Fatto illecito che non presuppone l'esistenza di alcun rapporto contrattuale.

Danno parziale: danno inferiore all'80% del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

Danno preterintenzionale: danno derivante da un Fatto illecito di natura dolosa che produce conseguenze più gravi di quelle volute dall'autore.

Danno totale: si intende la perdita del Veicolo nei seguenti casi:

- Furto o Rapina del Veicolo non seguiti dal ritrovamento dello stesso;
- eventi assicurati che causano al Veicolo danni pari o superiori all'80% del suo Valore commerciale al momento del Sinistro.

Degrado: deprezzamento del Veicolo e di tutte le sue parti dovuto a:

- Usura (compreso il chilometraggio);
- invecchiamento.

Delitto colposo: danno determinato da un fatto previsto come tale dalla Legge penale, commesso per:

- negligenza;
- imprudenza;
- imperizia;
- inosservanza di norme;

ma senza volontà o intenzione di causare l'evento lesivo.

Denuncia: avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall'Assicurato all'Impresa.

Durata Contratto: il periodo di validità del Contratto che ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica e che si autopropaga con elevata velocità.

Familiare convivente: è definito tale:

- il coniuge non legalmente separato;
- il convivente more uxorio;
- gli ascendenti;
- i discendenti legittimi, naturali o adottivi;
- gli affiliati;
- gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa Residenza in base allo stato di famiglia.

Fatto illecito: qualunque fatto dell'uomo diverso dall'inadempimento di un'obbligazione contrattuale, con violazione di norme previste dall'ordinamento giuridico.

Franchigia:

- importo prestabilito o;
- percentuale o;
- giorni;

che restano a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

Furto: Reato previsto dal Codice Penale, commesso da chiunque sottragga una cosa mobile altrui per trarne profitto per sé o per altri.

Furto totale: il Furto o la Rapina del Veicolo si considerano "totali" se lo stesso non viene ritrovato. È considerato "Furto totale" anche il caso assicurativo per il quale il Veicolo non viene ritrovato entro 60 giorni dalla data di Denuncia alle Autorità competenti.

Impresa/Compagnia/Società: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. o NOBIS, che presta le garanzie previste nel Contratto.

Incendio: combustione con fiamma di beni materiali, capace di estendersi e propagarsi. Non sono considerate come Incendio le bruciature senza fiamma o l'atto doloso di terzi.

Incidente: evento dovuto a:

- caso fortuito;
- imperizia;
- negligenza;
- inosservanza di norme o regolamenti;

connesso alla circolazione stradale.

Per la garanzia "Assistenza Stradale" è il Sinistro che provoca danni al Veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Indennizzo o Indennità: somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro coperto dalle garanzie di Polizza.

Infortunio: l'evento connesso con la circolazione del Veicolo, dovuto a causa:

- fortuita;
- violenta;
- esterna;

che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza:

- morte;
- Invalidità permanente.

Insorgenza del Sinistro: momento in cui si verifica il primo evento che genera il diritto al Risarcimento di danni extracontrattuali, o momento in cui:

- l'Assicurato;
- la controparte;
- un terzo;

violano norme di Legge o il Contratto.

Intermediario: persona fisica o giuridica iscritta al R.U.I. che svolge intermediazione a titolo oneroso e tramite la quale è stato stipulato il Contratto.

Invalidità permanente: perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità fisica valutata sulla base della tabella INAIL prevista della normativa vigente, indipendentemente dalla professione svolta.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che dal 1° gennaio 2013 è succeduto all'ISVAP per tutti:

- i poteri;
- le funzioni;
- le competenze.

Leasing: contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il Veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

Legge:

- il Decreto Legislativo 07 settembre 2005, n. 209 - "CAP";
- i relativi regolamenti attuativi;
- il regolamento di esecuzione (DPR 24/11/1970 N° 973) sull'Assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni.

Legittimo Conducente: Proprietario del Veicolo assicurato o persona da lui autorizzata. È l'utilizzatore abituale del Veicolo assicurato.

Locatario: l'utilizzatore di un Veicolo affidatogli in base a un contratto di locazione, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.

Massimale: limite massimo fino al quale l'assicuratore risponde per la garanzia di Responsabilità Civile Auto. Per le altre garanzie, è la somma assicurata che rappresenta il massimo Indennizzo dovuto dall'Impresa.

Massimali minimi obbligatori di Legge: i limiti minimi della copertura assicurativa del Contratto base R.C. Auto previsti dal CAP.

Mediazione: Istituto giuridico per la risoluzione tra soggetti privati dei conflitti relativi a "diritti disponibili".

Monopattino elettrico: dispositivo di micromobilità individuale:

- azionato da motore elettrico;
- con caratteristiche costruttive previste per la circolazione su strade pubbliche;
- comprende gli eventuali sistemi frenanti e di illuminazione obbligatori.

Motocarrozzeria: veicoli a 3 ruote:

- destinati al trasporto di persone;
- capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del Conducente;
- equipaggiati di idonea carrozzeria.

Motociclo: veicoli a 2 ruote destinati al trasporto di massimo 2 persone, compreso il Conducente.

Motoslitta: veicoli a motore:

- a) destinati al trasporto di persone e cose;
- b) il cui contatto sul suolo innevato avviene mediante:

- pattino o pattini direzionali anteriori;
- uno o 2 cingoli posteriori;

che costituiscono il sistema di propulsione, come previsto dalla normativa vigente.

Motoveicolo: Come definiti dal Codice della Strada, veicoli a motore a 2, 3 o 4 ruote e si distinguono in:

- a) motocicli;
- b) motocarrozze;
- c) Motoveicoli per trasporto promiscuo;
- d) motocarri;
- e) mototrattori;
- f) Motoveicoli per trasporti specifici;
- g) Motoveicoli per uso speciale;
- h) quadricicli a motore;
- i) motoarticolati.

I Motoveicoli non possono superare:

- 1,60 m di larghezza;
- 4,00 m di lunghezza;
- 2,50 m di altezza;
- 2,5 t di massa complessiva a pieno carico.

I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.

Per le persone interessate al trasporto, i Motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono avere un numero di posti non superiore a 2 compreso quello del Conducente.

Motoveicolo trasporto promiscuo: Come definiti dal Codice della Strada, veicoli a 3 ruote:

- destinati al trasporto di persone e cose;
- capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del Conducente.

Norme Tariffarie: le norme di NOBIS che indicano:

- le modalità di applicazione della Tariffa;
- gli sconti;
- gli aumenti;
- i Premi applicabili in casi particolari.

Optionals: Accessori installati dalla casa costruttrice stabilmente fissati al Veicolo assicurato ed inseriti nella fattura di acquisto del Veicolo stesso.

Percorsi fuori strada: i percorsi che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" come previsto dal CdS.

Periodo di Assicurazione: periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

Periodo di Osservazione: periodo contrattuale rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive e dell'annotazione nell'Attestazione sullo stato del Rischio dei sinistri provocati. Il periodo d'osservazione inizia per:

- il primo periodo, dal giorno di decorrenza dell'Assicurazione e **termina 60 giorni prima della scadenza del Periodo di Assicurazione** corrispondente alla prima annualità assicurativa intera;
- i periodi successivi al primo, **due mesi prima della scadenza del Periodo di Assicurazione ed ha durata di 12 mesi.**

Polizza: l'insieme dei documenti che comprovano il Contratto di Assicurazione e riportano:

- i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del Contratto;
- il Premio;
- le dichiarazioni del Contraente;
- i dati identificativi del Veicolo assicurato;
- la sottoscrizione delle Parti;
- le Condizioni di Assicurazione.

Premio: somma di denaro dovuta dal Contraente all'Impresa come corrispettivo per la copertura assicurativa.

Prestazione: per la garanzia Assistenza è l'aiuto che in caso di Sinistro l'Impresa deve fornire all'Assicurato nel momento del bisogno, tramite la Struttura Organizzativa.

Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene:

- l'indicazione della norma violata;
- il titolo del Reato ascritto.

Processo civile: viene promosso su domanda della parte interessata (attore) nei confronti della parte convenuta (parte chiamata in giudizio). La competenza spetta al Giudice di Pace o al Tribunale, in base al valore della lite.

Proprietario del Veicolo: l'intestatario al PRA del Veicolo o colui che può legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Quadriciclo leggero: veicoli a 4 ruote che soddisfano le seguenti condizioni:

- massa a vuoto inferiore a 350 Kg (esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici);
- velocità massima per costruzione che può essere inferiore o uguale a 45 km/h;
- cilindrata del motore che può essere inferiore o pari ad 50 cc per i motori ad accensione comandata;
- potenza massima netta che può essere inferiore o uguale a 4 KW per gli altri tipi di motore;

come definito dal D.M. Trasporti.

Quadriciclo trasporto persone: veicoli a 4 ruote che soddisfano le seguenti condizioni:

- massa a vuoto inferiore a 400 Kg (esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici);
- potenza massima netta che può essere inferiore o uguale a 15 Kw;

come definito dal D.M. Trasporti.

R.C. Auto: Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Rapina: Reato previsto dal Codice Penale che si verifica quando una persona si impossessa della cosa mobile altrui mediante:

- violenza alla persona;
- minaccia;

per ottenere a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraendola a chi la detiene.

Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in:

- delitti;
- contravvenzioni;

le quali comportano pene detentive e/o pecuniarie.

Per i delitti, le pene sono:

- reclusione;
- multa;

e si dividono come segue, in base all'elemento soggettivo:

- dolosi;
- preterintenzionali;
- colposi.

Nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante. Le stesse presentano le seguenti pene:

- arresto;
- ammenda.

Recesso: atto con il quale una delle parti può sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale al verificarsi delle circostanze previste nel presente Contratto.

Relitto: Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

Residenza: il luogo in cui la persona fisica o giuridica ha la sua abitazione abituale o la sede, come risulta dal certificato anagrafico o dalla Visura Camerale.

Responsabilità minoritaria: ricorre quando viene attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri veicoli coinvolti, in caso di Sinistro.

Responsabilità paritaria: ricorre nei casi in cui la responsabilità del Sinistro è da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

Responsabilità principale: ricorre quando il Sinistro coinvolge:

- due veicoli, se la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti;
- più di due veicoli, se a uno dei conducenti è attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

Riattivazione del Contratto: la Polizza riprende i suoi effetti dopo il periodo di sospensione.

Riparatore Convenzionato (Struttura Convenzionata): Riparatore Convenzionato con NOBIS o con altra società eventualmente preposta da NOBIS.

Risarcimento: la somma dovuta dall'Impresa a Terzi danneggiati in caso di Sinistro.

Rischio: la probabilità di accadimento del Sinistro.

Risoluzione del Contratto: è la facoltà concessa all'Assicurato di risolvere il Contratto a seguito di:

- vendita;
- distruzione o demolizione;
- esportazione definitiva all'estero;

del Veicolo assicurato.

Scoperto: importo espresso in percentuale sull'ammontare del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro, con un minimo espresso in cifra fissa.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori dovuto a un eccesso di pressione interna di fluidi, **non dovuto ad Esplosione.**

Sinistro: il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Sospensione del Contratto: circostanza che determina la cessazione degli effetti della Polizza fino alla data della sua eventuale riattivazione.

Spese di soccombente: spese che la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile.

Spese mediche da Infortunio: Spese mediche rese necessarie a seguito di Infortunio.

Stato di necessità: si verifica quando una persona è costretta a compiere un'azione per proteggere sé stessa o altri dal pericolo imminente di un grave danno alla persona.

Struttura Organizzativa: la struttura dell'Impresa costituita da:

- tecnici;
- operatori;

in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che contatta l'Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza.

Tariffa: la Tariffa di NOBIS in vigore al momento della stipula o del rinnovo del Contratto.

Terzi danneggiati: i soggetti aventi diritto al Risarcimento dei danni subiti a seguito di Incidente, sia trasportati sia non trasportati. **Non sono Terzi danneggiati e non hanno diritto al Risarcimento dei danni:**

- il Conducente responsabile dell'Incidente;
- i soggetti previsti dal CAP, per i soli danni alle cose.

Usura: forma di deterioramento con riferimento al:

- grado di consumo normale;
- condizioni del Veicolo;
- chilometraggio;
- data di immatricolazione;
- manutenzione effettuata;
- condizioni del componente.

Sono imputabili ad Usura, i guasti riconducibili al naturale esaurimento del ciclo di vita dei componenti.

Valore a nuovo:

- valore di listino a nuovo del Veicolo di prima immatricolazione che risulta dalle riviste specializzate;
- valore indicato nella fattura di acquisto comprensivo degli accessori e dell'IVA, salvo che all'Assicurato/Contraente sia consentita la detrazione a norma di Legge (in via sussidiaria).

Valore commerciale: è il valore:

- di listino "Veicoli Usati" riportato dalla rivista specializzata "Dueruote". In mancanza è il valore risultante da altra rivista di settore specializzata;
- del bene in comune commercio, per tutti i veicoli non riconducibili ad alcuna rivista specializzata.

Veicolo: il Veicolo assicurato a motore o il rimorchio descritto in Polizza, comprensivo degli accessori:

- di normale uso;
- incorporati;
- fissi;

forniti dalla casa costruttrice anche in via opzionale, **ad eccezione delle apparecchiature audiofonovisive.** Queste ultime fanno parte del Veicolo solo se fornite di serie dalla casa costruttrice e incorporate.

Mentre, fanno parte del Veicolo solo se stabilmente installati mediante apposita pattuizione:

- gli accessori;
- le attrezzature;

- gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice;
- le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o non incorporate.

Con il termine Veicolo si intendono come previsto del presente contratto unicamente:


- Ciclomotori;
- Quadricicli leggeri;
- Motoveicoli;
- Motoslitte;
- Monopattini elettrici.

Inoltre, sono assicurabili unicamente i veicoli immatricolati in:

- Italia;
- Repubblica di San Marino;
- Stato della Città del Vaticano.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.

Il Rappresentante legale
dr. Pietro Cazzola



1. NORME COMUNI

In questa sezione sono indicate le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa e il Contraente e definiscono i diritti e gli obblighi di entrambe le Parti.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 1.1 - Decorrenza della garanzia (clausola “Contratto base”)

Se il Contraente paga il Premio o la prima rata di Premio, l'Assicurazione ha effetto dal giorno e dall'ora indicati in Polizza. In caso contrario, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Premio è frazionato e il Contraente non paga una rata alla scadenza, l'Assicurazione resta operante fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza stessa. Trascorso tale termine, l'Assicurazione resta sospesa e riprende effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento come previsto dal Codice Civile.

Tale disposizione si applica anche a polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo.

Art. 1.2 - Durata del Contratto (clausola “Contratto base”)

Il Contratto ha durata:

- annuale o;
- su richiesta del Contraente, di anno più frazione.

Il Contratto cessa alla sua naturale scadenza senza rinnovo tacito.

L'Impresa informa il Contraente della scadenza del Contratto con un preavviso di almeno 30 giorni.

Come previsto dal CAP, NOBIS mantiene operanti le garanzie del Contratto scaduto fino alla decorrenza dell'eventuale nuovo Contratto stipulato dal Contraente per lo stesso Rischio.

In ogni caso, la copertura non opera oltre le ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto.

Art. 1.3 - Rinnovo del Contratto

Al termine dell'annualità, il Contraente può rinnovare il Contratto per un ulteriore anno pagando il Premio secondo le nuove condizioni Tariffarie proposte da NOBIS.

Il rinnovo riguarda la garanzia di responsabilità civile auto e le eventuali altre garanzie presenti in Contratto.

NOBIS consegna il certificato relativo al rinnovo.

In caso di rinnovo, si mantengono le Condizioni di Assicurazione in vigore sul contratto in scadenza.

Art. 1.4 - Sospensione e Riattivazione del Contratto

❖ **Sospensione del Contratto (clausola automaticamente prestata) – Valida per contratti per i quali il Contraente/Assicurato ha fatto richiesta di sospensione dopo il 23 dicembre 2023**

Se il Contraente intende sospendere la garanzia nel corso del Contratto, presenta una richiesta scritta a NOBIS. La richiesta deve essere corredata dalla Dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Il Contraente invia la richiesta tramite l'Intermediario che gestisce il Contratto o direttamente a NOBIS mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC).

Nella richiesta, l'Assicurato indica la data di:

- inizio della sospensione;
- riattivazione della copertura.

La sospensione opera automaticamente dalla data indicata. NOBIS rilascia apposita Appendice contrattuale che attesta l'avvenuta sospensione e i relativi termini.

La sospensione ha una durata massima di 10 mesi nell'ambito della singola annualità assicurativa. Per i veicoli storici, definiti dall'art. 60 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, la durata massima è di 11 mesi nell'ambito della singola annualità assicurativa. Non è prevista una durata minima.

Il Contraente può prorogare la sospensione più volte, nel rispetto della durata massima annuale. La proroga richiede un preavviso di almeno 10 giorni ridotti a 5 giorni per i veicoli storici, rispetto alla data di riattivazione comunicata in precedenza. La sospensione decorre dalle ore 24:00 della data indicata nella richiesta dell'Assicurato. Durante la sospensione, l'Assicurato si impegna a non utilizzare il Veicolo e a distruggere il certificato di Assicurazione e la Carta Verde. Se tali documenti non sono più disponibili, il Contraente consegna copia della Denuncia presentata all'Autorità competente. NOBIS si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente per le somme pagate ai Terzi danneggiati a causa dell'uso improprio della documentazione assicurativa:

- durante la sospensione;
- dopo la comunicazione di interruzione della copertura.

Se durante la sospensione si verifica una causa di Risoluzione del Contratto prevista dagli articoli:

- 1.14 “Trasferimento della proprietà del Veicolo e cessione del Rischio (clausola “Contratto base”);
- 1.15 “Cessazione del Rischio (clausola “Contratto base”);

NOBIS rimborsa il Premio non goduto in misura pari a 1/365 del Premio annuo per ogni giorno residuo al netto di imposte e contributi.

Resta inteso che il veicolo con garanzia RC Auto sospesa non può circolare o sostare su strada pubblica o privata ad uso pubblico ai sensi del Codice della Strada. Di conseguenza, in caso di sospensione, il veicolo non è più coperto da alcuna garanzia, comprese le eventuali garanzie accessorie.

❖ **Riattivazione del Contratto (valida per le richieste di sospensione presentate dopo il 23 dicembre 2023)**

Alla Riattivazione del Contratto, il Premio è determinato da NOBIS sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul Contratto sospeso.

Il Contraente può riattivare il Contratto sullo stesso Veicolo o su un altro Veicolo della medesima tipologia. In tal caso, il proprietario assicurato o il Locatario nei contratti di Leasing deve essere:

- lo stesso;
- una persona coniugata, unita civilmente o convivente di fatto.

La riattivazione su altro Veicolo è ammessa solo se il Veicolo precedente è stato:

- alienato;
- consegnato in conto vendita;
- demolito;
- distrutto;
- esportato definitivamente;
- oggetto di Furto, Rapina o appropriazione indebita.

Il Contraente deve fornire idonea documentazione.

Se compatibile con la categoria del Veicolo assicurato, la formula Tariffaria del Contratto sostituito si applica anche al Contratto sostitutivo.

Il Periodo di Osservazione resta sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende dalla data di riattivazione. Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle Condizioni Speciali, NOBIS considera i sinistri eventualmente liquidati durante la sospensione.

La riattivazione decorre dalle ore 24:00 della data indicata nella richiesta dell'Assicurato.

La sospensione non è consentita per i contratti:

- **vincolati a seguito di Leasing o finanziamento, salvo autorizzazione della società vincolataria;**
- **di durata inferiore all'anno;**
- **giunti all'ultimo giorno di validità;**
- **relativi a veicoli oggetto di Furto, vendita, conto vendita, demolizione o esportazione definitiva.**



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 1.5 - Pagamento del Premio (clausola “Contratto base”)

Il Premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza.

Il Premio è sempre dovuto per intero, anche quando le parti ne hanno pattuito il pagamento in più rate.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'Intermediario assegnatario del contratto e può essere effettuato tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'agenzia nella sua specifica qualità oppure all'Impresa;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'agenzia nella sua specifica qualità oppure l'Impresa;
- denaro contante, nei limiti previsti dalla Legge.

Il Contraente paga il Premio in un'unica soluzione al momento della stipula del Contratto. Salvo quanto previsto dal Contratto all'articolo successivo. Il pagamento avviene con le modalità indicate dall'Impresa, che rilascia apposita quietanza con indicazione della data di pagamento e firma della persona autorizzata. A seguito del pagamento:

- l'Impresa;
- un soggetto dall'Impresa autorizzato;

rilascia i documenti previsti dalla normativa vigente.

Su richiesta del Contraente, NOBIS rilascia un duplicato del certificato di Assicurazione in caso di:

- sottrazione;
- smarrimento;
- distruzione;
- deterioramento del documento.

In caso di deterioramento, il Contraente deve restituire il documento originale.

In caso di:

- sottrazione;
- smarrimento;
- distruzione;

NOBIS può richiedere copia della Denuncia presentata alle Autorità competenti.

Art. 1.5.1 - Pagamento del Premio a rate

Per le Condizioni Speciali di cui all'art. 2.2, il Premio assicurativo può essere pagato in rate di pari importo. La prima rata è dovuta al momento della stipula del Contratto, mentre le rate successive devono essere pagate entro le date indicate in Polizza e con le modalità previste dall'Impresa.

L'Impresa o un soggetto da questa autorizzato rilascia:

- il certificato di Assicurazione;
- la Carta Verde;

al pagamento della prima rata del Premio. Il rilascio avviene secondo quanto previsto dalle disposizioni in vigore.

Per i monopattini elettrici il pagamento del premio assicurativo è dovuto sempre in un'unica soluzione.

Art. 1.6 - Oneri fiscali (clausola “Contratto base”)

Sono a carico del Contraente anche se il pagamento è stato anticipato da NOBIS:

- le imposte;
- le tasse;
- tutti gli altri oneri stabiliti per Legge relativi al Premio, al Contratto e agli atti da esso dipendenti, presenti e futuri.



CHE OBBLIGHI HO E CHE OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 1.7 - Dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente (clausola “Contratto base”)

Il Premio si basa sulle informazioni che il Contraente dichiara e che risultano in Polizza. Le reticenze e le dichiarazioni inesatte che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare:

- la perdita totale o parziale delle prestazioni;
- l'annullamento del Contratto.

Il Premio è determinato in base ad alcuni fattori, tra cui:

- Residenza del proprietario;
- caratteristiche tecniche del Veicolo.

Se durante il contratto si verificano variazioni rispetto a quanto dichiarato, il Contraente o l'Assicurato deve comunicarlo subito.

Il Contraente o l'Assicurato comunica per iscritto all'Impresa ogni Aggravamento del Rischio. La mancata comunicazione può comportare l'inoperatività totale o parziale della garanzia.

Art. 1.7.1 - Rivalsa

Per la garanzia Responsabilità Civile Auto, se NOBIS risarcisce danni:

- come previsto dalla normativa vigente;
- in base all'inopponibilità al danneggiato delle eccezioni contrattuali;

esercita il diritto di rivalsa verso il Contraente.

La rivalsa riguarda la differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini Tariffari. L'Impresa può acquisire direttamente tali elementi secondo quanto previsto dal Codice Civile. Questa possibilità vale solo se sono state emanate le disposizioni attuative per l'accesso agli archivi informatici previsti dalle norme del Codice, da parte delle imprese di assicurazione.

Art. 1.8 - Cessione del credito

Come previsto dal Codice Civile, le Parti stabiliscono che **il Contraente e l'Assicurato non possono cedere crediti o diritti derivanti dal Contratto senza consenso dell'Impresa.**

L'Impresa deve fornire il consenso entro 4 giorni dalla richiesta dell'Assicurato. Se trascorso tale termine non arriva alcuna comunicazione, il Contraente e l'Assicurato possono cedere liberamente i diritti derivanti dal Contratto.

Il consenso dell'Impresa si considera già prestato se il Veicolo viene riparato presso un Centro Convenzionato con l'Impresa o con altra società designata dalla stessa.

Art. 1.9 - Polizze vincolate

Nel caso di veicoli:

- locati in Leasing;
- venduti a rate con ipoteca legale;
- venduti con patto di riservato dominio;

la Polizza rimane vincolata fino alla scadenza del vincolo indicato in Polizza a favore dell'Ente vincolatario.

Indipendentemente dalle risultanze al PRA, NOBIS si impegna per tutta la durata della Polizza a:

- non ridurre le garanzie prestate con il presente Contratto senza il consenso dell'Ente;
- comunicare all'Ente ogni Sinistro che coinvolge il Veicolo indicato in Polizza **entro 15 giorni dalla ricezione della Denuncia;**
- comunicare all'Ente eventuali ritardi nel pagamento del Premio scaduto o il mancato consenso del Contraente alla proposta di rinnovo della Polizza, tramite lettera raccomandata A/R. Resta fermo che il mancato pagamento comporta la sospensione della garanzia, come previsto dalla Legge.

In caso di danni al Veicolo assicurato, l'Indennizzo è corrisposto all'Ente nella sua qualità di Proprietario del Veicolo che sottoscrive la relativa quietanza liberatoria. Limitatamente ai danni parziali, l'Indennizzo può essere corrisposto all'Assicurato solo con il consenso scritto dell'Ente.

Art. 1.10 - Clausola Broker (valida solo per le polizze intermedie da Broker)

Il Contraente affida la gestione della Polizza al Broker indicato nel Modulo di Polizza. Tutti i rapporti relativi all'Assicurazione sono gestiti dal Broker per conto del Contraente nei confronti di NOBIS. Le comunicazioni relative alla Polizza devono essere inviate tramite lettera raccomandata A/R attraverso il Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intende come fatta direttamente alla Parte destinataria.

Art. 1.11 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche all'Assicurazione devono essere provate per iscritto.



COME POSSO DISDIRE O RECEDERE DALLA POLIZZA?

Art. 1.12 - Disdetta

Il Contratto cessa alla sua naturale scadenza, senza possibilità di tacito rinnovo.

Art. 1.13 - Facoltà di Recesso (valido solo per le polizze stipulate a distanza)

Il Contraente può recedere dal Contratto entro 14 giorni dalla data di stipula, che coincide con il pagamento del Premio.

Per esercitare il Recesso, il Contraente deve inviare una raccomandata A/R o una PEC all'Intermediario presso il quale ha stipulato il Contratto e a NOBIS (nobisassicurazioni@pec.it). La comunicazione deve indicare gli elementi identificativi del Contratto e deve essere accompagnata dai seguenti documenti originali:

- scheda di Polizza;
- certificato di Assicurazione;
- Carta Verde.

Il Recesso ha effetto dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata A/R o della PEC.

Dopo aver ricevuto tutta la documentazione completa, NOBIS rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo non goduto. Tale rimborso viene effettuato dall'Impresa al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 1.14 - Trasferimento della proprietà del Veicolo e cessione del Rischio (clausola "Contratto base")

Il Contraente deve comunicare subito a NOBIS l'eventuale trasferimento di proprietà del Veicolo, fornendone idonea documentazione.

In questi casi è adottata una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro Veicolo

L'alienante deve restituire all'Intermediario incaricato del Contratto il certificato di Assicurazione e l'eventuale Carta Verde relativi al Veicolo venduto. In seguito, può richiedere che il Contratto venga trasferito su un altro Veicolo di:

- sua proprietà;
- del coniuge;
- del convivente di fatto;
- della persona unita civilmente.

Il Veicolo sostitutivo deve essere della medesima tipologia e deve appartenere alla stessa classe prevista dal CdS.

Per le società, questa facoltà è concessa:

- solo se il soggetto giuridico rimane lo stesso;
- in caso di passaggio della proprietà del Veicolo da società a socio o viceversa per le società di persone.

NOBIS calcola il conguaglio dell'eventuale maggior Premio per l'annualità in corso. Per la garanzia Responsabilità Civile Auto, il calcolo si basa sulla Tariffa e sulle Norme Tariffarie in vigore sul Contratto sostituito. Per le altre garanzie, si applica la Tariffa vigente al momento della sostituzione. La formula Tariffaria e le eventuali Condizioni Speciali del Contratto originario si estendono al Contratto sostitutivo, se compatibili con la categoria del Veicolo assicurato.

Limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, NOBIS rimborsa al Contraente l'eventuale Premio eccedente, al netto di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Il Periodo di Osservazione non si interrompe e resta ferma la scadenza annuale del Contratto.

Le regole del capoverso precedente valgono anche in caso di consegna documentata del Veicolo in conto vendita. La documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) Cessione del Contratto

Se il Contratto viene ceduto all'acquirente del Veicolo, il cedente deve:

- informare NOBIS entro 7 giorni dalla data della compravendita certificata;
- fornire a NOBIS tutti i dati necessari per emettere i nuovi documenti assicurativi.

Il cedente resta obbligato al pagamento dei premi successivi fino alla data di comunicazione della cessione, come previsto dal Codice Civile. Non sono ammesse sospensioni né variazioni di Rischio successive alla cessione, fatta eccezione per il trasferimento di Residenza del cessionario. Se la Tariffa applicabile al cessionario comporta un aumento di Premio, NOBIS procede al relativo conguaglio.

Il Contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per la prosecuzione dell'Assicurazione sullo stesso Veicolo, il cessionario deve stipulare un nuovo Contratto.

Resta inteso che tale fattispecie non si applica nei Monopattini elettrici.

c) Risoluzione del Contratto

Se non si verifica quanto previsto alle lettere a) e b), il Contratto si estingue dalla data di:

- trasferimento di proprietà;
- cancellazione del contrassegno identificativo associato al relativo proprietario, solo per i Monopattini elettrici.

In tal caso, il **Contraente deve informare NOBIS restituendo contestualmente il certificato di Assicurazione e l'eventuale Carta Verde.**

Per la garanzia Responsabilità Civile Auto, NOBIS rimborsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita. Il calcolo avviene in ragione di 1/365 del Premio annuo al netto di imposte e contributi dal momento in cui riceve la comunicazione, per ogni giorno di garanzia residua. Il rimborso è subordinato alla restituzione di:

- certificato di Assicurazione;
- eventuale Carta Verde.

Il Contratto si estingue anche in caso di consegna documentata del Veicolo in conto vendita, se:

- certificato di Assicurazione;
- eventuale Carta Verde;

sono restituiti all'Intermediario di NOBIS, senza rimborso del Premio.

In caso di successivo trasferimento di proprietà del Veicolo, il **Contraente ha diritto al rimborso del Premio pagato e non goduto al netto di imposte e contributi. Ciò avviene limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto e a partire dalla data della consegna in conto vendita.**

Art. 1.15 - Cessazione del Rischio (clausola "Contratto base")

Art. 1.15.1 - Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del Veicolo

Se il Rischio cessa a causa di:

- distruzione del Veicolo assicurato;
- demolizione del Veicolo assicurato;
- esportazione definitiva del Veicolo assicurato;

Il Contraente deve comunicarlo a NOBIS, restituendo il certificato di Assicurazione e l'eventuale Carta Verde all'Intermediario presso cui è assegnato il Contratto.

Il Contraente deve inoltre consegnare a NOBIS:

- **in caso di distruzione o esportazione definitiva del Veicolo, la documentazione che attesti la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;**
- **in caso di demolizione, copia del certificato che attesti la consegna del Veicolo a uno degli Enti previsti dalle norme vigenti.**

Per i Monopattini elettrici, il proprietario deve consegnare la documentazione che attesta la cancellazione del contrassegno identificativo associato al relativo proprietario.

Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con un altro Veicolo

Il Contratto può essere esteso a un altro Veicolo che rientri nella stessa classe di quello precedentemente assicurato, come previsto dal CdS. Il nuovo Veicolo può essere di proprietà:

- dell'intestatario al PRA della polizza sostituita;
- del coniuge;
- del convivente di fatto;
- della persona unita civilmente.

Per le società, questa facoltà è concessa:

- solo se il soggetto giuridico rimane lo stesso;
- in caso di passaggio della proprietà del Veicolo da società a socio o viceversa per le società di persone.

NOBIS procede al conguaglio dell'eventuale maggior Premio dell'annualità in corso:

- per la garanzia Responsabilità Civile Auto, sulla base della Tariffa e delle norme in vigore sul Contratto sostituito;
- per le altre garanzie, sulla base della Tariffa in vigore al momento della sostituzione.

Limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, NOBIS rimborsa la parte di Premio eccedente. Tale rimborso viene effettuato dall'Impresa al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. In questo caso, il Periodo di Osservazione in corso non si interrompe e rimane ferma la scadenza annuale.

La formula Tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale del Contratto sostituito si applicano anche al nuovo Veicolo, purché siano compatibili con la sua categoria di appartenenza.

b) Risoluzione del Contratto

Il Contratto si risolve dalla data di:

- distruzione del Veicolo;
- demolizione del Veicolo;
- esportazione definitiva del Veicolo;
- cancellazione del contrassegno identificativo associato al relativo proprietario, per il solo Monopattino elettrico.

Limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, NOBIS rimborsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita. Il rimborso viene calcolato in ragione di 1/365 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua, a partire dal giorno in cui NOBIS riceve la comunicazione e solo se i documenti sono stati restituiti. Tale rimborso viene effettuato dall'Impresa al netto di imposte e contributi.

Se certificato e Carta Verde sono andati distrutti con il Veicolo, i giorni di garanzia residua si calcolano dalla data di restituzione:

- della carta di circolazione;
- delle targhe di immatricolazione.

Art. 1.15.2 - Furto, Rapina o appropriazione indebita del Veicolo (Clausola “Contratto base”)

In caso di:

- Furto del Veicolo;
- Rapina del Veicolo;
- appropriazione indebita del Veicolo;

il Contraente deve comunicarlo a NOBIS. Se ancora in suo possesso, deve restituire il certificato di Assicurazione e l'eventuale Carta Verde all'Intermediario a cui è assegnato il Contratto.

Il Contraente deve inoltre fornire a NOBIS copia della Denuncia presentata all'Autorità competente.

Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con un altro Veicolo

Il Contratto può essere esteso a un altro Veicolo che rientri nella stessa classe di quello precedentemente assicurato, come previsto dal CdS. Il nuovo Veicolo può essere di proprietà:

- dell'intestatario al PRA della polizza sostituita;
- del coniuge;
- del convivente di fatto;
- della persona unita civilmente.

Per le società, questa facoltà è concessa:

- solo se il soggetto giuridico rimane lo stesso;
- in caso di passaggio della proprietà del Veicolo da società a socio o viceversa per le società di persone.

NOBIS procede al conguaglio dell'eventuale maggior Premio dell'annualità in corso:

- per la garanzia Responsabilità Civile Auto, sulla base della Tariffa e delle norme in vigore sul Contratto sostituito;
- per le altre garanzie, sulla base della Tariffa in vigore al momento della sostituzione.

Limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, NOBIS rimborsa la parte di Premio eccedente. Tale rimborso viene effettuato dall'Impresa al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. In questo caso, il Periodo di Osservazione in corso non si interrompe e rimane ferma la scadenza annuale.

La formula Tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale del Contratto sostituito si applicano anche al nuovo Veicolo, purché siano compatibili con la sua categoria di appartenenza.

b) Risoluzione del Contratto

Il Contratto si risolve a partire dal **giorno successivo alla Denuncia presentata all'Autorità.**

Limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, NOBIS rimborsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita. Il rimborso viene calcolato in ragione di 1/365 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua. Tale rimborso viene effettuato dall'Impresa al netto delle imposte e dei contributi.

In caso di Cessazione del Rischio per:

- Furto o;
- Rapina o;
- appropriazione indebita;

l'Impresa rimborsa il rateo residuo di Premio netto dal giorno successivo alla Denuncia presentata all'Autorità.

Art. 1.15.3 - Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Veicoli

Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto, non è previsto alcun rimborso del Premio se:

- il Rischio cessa a seguito di un Sinistro indennizzabile che comporti la perdita totale e definitiva del Veicolo assicurato;
- e
- il Veicolo non viene sostituito.

Se il Premio di Polizza è frazionato, il **Contraente è comunque tenuto a completarne il pagamento per l'intero anno assicurativo.**



DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 1.16 - Validità territoriale (clausola “Contratto base”)

L'Assicurazione è valida nei territori di:

- Repubblica Italiana;
- Stato della Città del Vaticano;
- Repubblica di San Marino;
- altri Stati membri dell'Unione Europea;
- Andorra;
- Islanda;
- Liechtenstein;
- Norvegia;
- Principato di Monaco;
- Serbia;
- Svizzera.

Per i Monopattini elettrici, l'Assicurazione è valida nei territori di:

- Repubblica Italiana;
- Stato della Città del Vaticano;
- Repubblica di San Marino;
- altri Stati dell'Unione Europea;
- Islanda;
- Liechtenstein;
- Norvegia;
- Principato di Monaco;
- Svizzera.

L'Assicurazione vale anche negli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle non risultano barrate sulla stessa rilasciata da NOBIS al Contraente. NOBIS rilascia la Carta Verde su richiesta del Contraente.

Per la circolazione all'estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile dei veicoli in vigore nello Stato di accadimento del sinistro. Restano ferme le eventuali maggiori garanzie previste dalla Polizza. NOBIS risponde dei danni non compresi nell'Assicurazione obbligatoria del Paese visitato, entro i massimali e secondo i termini di Polizza. Sono compresi i danni a cose in genere e i danni a persone e cose di soggetti stranieri rispetto allo Stato di accadimento del Sinistro.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Quando si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente, NOBIS risponde dei danni verificatisi **fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del Premio o delle rate di Premio**. Al momento del Sinistro, la copertura opera solo se il Rischio non risulta assicurato presso altra Impresa.

Se la Polizza per la quale NOBIS ha rilasciato la Carta Verde perde efficacia o viene sospesa prima della scadenza indicata nel documento, anche la Carta Verde cessa di avere validità. In tal caso, il Contraente deve restituirla immediatamente a NOBIS. L'uso della Carta Verde dopo la cessazione o la sospensione della Polizza è illecito. La Carta Verde vale per lo stesso Periodo di Assicurazione per il quale il Contraente ha pagato il Premio o la rata di Premio.

Per la Sezione:

"Corpi Veicoli Terrestri (CVT)" l'Assicurazione opera nel territorio degli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle non risultano barrate.

Per le Garanzie:

- "Infortuni del Conducente";
- "Estensione trasportati e rimborso Spese mediche da Infortunio";

L'Assicurazione opera nel territorio degli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle non risultano barrate.

Per le Garanzie:

- "Tutela Legale";
- "Assistenza";

L'Assicurazione opera nei limiti territoriali previsti dalle specifiche condizioni.



ALTRE INFORMAZIONI

Art. 1.17 - Sostituzione del certificato – Duplicato di Polizza

Se si deve sostituire il certificato di Assicurazione, NOBIS provvede ad effettuare la sostituzione previa restituzione del certificato da sostituire e con eventuale conguaglio del Premio.

Se il certificato si deteriora accidentalmente o viene a mancare per causa giustificata, NOBIS rilascia un duplicato su richiesta e a spese del Contraente.

Se la perdita del certificato è dovuta a:

- sottrazione;
- distruzione;
- smarrimento;

il Contraente deve dimostrare di avere Denunciato il fatto alla competente Autorità.

In caso di richiesta di duplicato o copia della Polizza come previsto dal Codice Civile, NOBIS rilascia il duplicato o la copia su richiesta e a spese del Contraente.

Se la perdita della Polizza deriva da:

- sottrazione;
- distruzione;
- smarrimento;

il Contraente deve dimostrare di avere Denunciato l'evento alla competente Autorità.

Art. 1.18 - Rinvio alle norme di Legge (clausola "Contratto base")

Per tutto ciò che non è disciplinato nel Contratto valgono le norme di Legge. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.

Art. 1.19 - Foro competente

Per le controversie derivanti dal presente Contratto e relative a un consumatore, è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria nel luogo di:

- Residenza;
- domicilio;

del consumatore, come previsto dalla normativa vigente.

Negli altri casi, la parte attrice può scegliere l'Autorità Giudiziaria del luogo di Residenza o sede legale del convenuto.

Art. 1.20 - Descrizione settori Tariffari – SETTORE V

Ciclomotori non destinati al trasporto di merci:

- ciclomotori
- motocicli;
- tricicli;
- quadricicli;
- motocarrozze;
- motoveicoli per trasporto promiscuo;
- monopattini elettrici;
- quadricicli leggeri.

Art. 1.21 - Misure restrittive

In nessun caso gli assicuratori o i riassicuratori sono obbligati a:

- fornire copertura assicurativa;
- pagare indennizzi o risarcimenti;
- garantire l'indennità;

se ciò comporta:

- violazione di divieti;
- sanzioni economiche;
- restrizioni;

imposte da risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o da sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

2. GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (R.C.A.)

Questa sezione è suddivisa in 3 capitoli principali (*Responsabilità Civile Auto – Condizioni aggiuntive per la copertura di rischi non compresi nell'Assicurazione obbligatoria – Condizioni speciali di Assicurazione*) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.



CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 2.1 - Oggetto della garanzia “Responsabilità Civile Auto” (clausola “Contratto base”)

Che cosa è assicurato?

L'Impresa assicura i rischi della responsabilità civile auto per i danni causati dall'utilizzo del Veicolo indicato in Polizza. La copertura è conforme alla funzione del Veicolo come mezzo di trasporto, da chiunque guidato. L'Assicurazione è obbligatoria, come previsto dal CAP.

L'Impresa si impegna a corrispondere le somme dovute dall'Assicurato a titolo di Risarcimento. Le somme comprendono:

- capitale;
- interessi;
- spese.

Il limite è quello dei Massimali minimi obbligatori per Legge. I danni devono essere involontariamente causati a Terzi dalla circolazione del Veicolo indicato in Polizza.

L'Assicurazione copre anche:

a) la responsabilità civile auto per i danni causati dalla circolazione e:

- dalla sosta;
- dalla fermata;
- dal movimento del Veicolo;
- da tutte le operazioni preliminari e successive; che sono equiparate alla circolazione stessa. La copertura assicurativa all'interno di aree diverse rispetto a quelle destinate alla pubblica circolazione opera se l'Assicurato ha ottenuto le relative autorizzazioni all'accesso. In tal caso la garanzia è prestata entro il limite del Massimale minimo di Legge. Il Veicolo assicurato può essere destinato alla circolazione in Aree aeroportuali, in tutto o in parte. In tal caso, tale destinazione deve essere dichiarata al momento della sottoscrizione del Contratto;

b) la responsabilità civile dei trasportati sul Veicolo indicato in Polizza per danni involontariamente causati a Terzi non trasportati, in relazione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo assicurato;

c) la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze. I danni devono essere conseguenti alla circolazione del Veicolo;

d) la responsabilità dell'istruttore, per i motoveicoli che risultano adibiti a scuola guida. Inoltre, sono considerati Terzi:

- l'esaminatore;
- l'allievo Conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame;
- l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo Conducente;

e) per Motoveicoli dati a noleggio con Conducente o a uso pubblico, la responsabilità del:

- Contraente;
- Conducente;
- Proprietario del Veicolo; per i danni involontariamente causati dalla circolazione del Veicolo stesso agli indumenti e oggetti di comune uso personale. Per la loro naturale destinazione, gli oggetti devono essere portati con sé dai Terzi trasportati.

f) per i veicoli adibiti al trasporto di cose in base alla carta di circolazione, la responsabilità di:

- Proprietario;
- Committente; per i danni involontariamente causati a Terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa, se non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici.

Inoltre, NOBIS assicura i Rischi non compresi nell'Assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni. Ciò avviene sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” riportate nelle pagine successive. La copertura opera in quanto le condizioni sono espressamente richiamate in Polizza.

In questo caso, come pure nei casi di cui alle lettere a), b), d), e) e f) i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'Assicurazione obbligatoria. Per la parte non assorbita dai medesimi, i Massimali sono destinati ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” e delle sopra richiamate estensioni.

Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile auto per i danni causati dalla partecipazione del Veicolo a:

- gare o competizioni sportive previste dal Codice Civile;
- relative prove ufficiali;
- verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Per i motoveicoli dati a noleggio con Conducente o ad uso pubblico, sono esclusi dalla copertura i seguenti oggetti:

- denaro;
- titoli di credito;
- gioielli;
- raccolte e collezioni;
- oggetti di metallo prezioso;
- oggetti di antiquariato;
- apparecchi fotografici e relativi accessori;
- apparecchi radio, ottici e simili;
- corredi professionali;
- documenti;
- biglietti di viaggio;
- bauli;
- valigie;
- colli e loro contenuto.

Sono parimenti esclusi i danni derivanti da:

- Incendio;
- Furto;
- smarrimento.

Per i veicoli adibiti al trasporto di cose in base alla carta di circolazione, sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Art. 2.2 - Forma Tariffaria e altre Condizioni Speciali

Le Condizioni Speciali che seguono operano solo se espressamente richiamate in Polizza.

Art. 2.2.1 - Bonus/Malus (clausola “Contratto base”)

❖ Periodi di osservazione della SinistrositàSOCIE

Come previsto dalla normativa vigente, l'applicazione delle regole evolutive considera i periodi di osservazione relativi alla copertura assicurativa effettiva:

- in caso di Veicolo assicurato per la prima annualità, il Periodo di Osservazione decorre dalla data di inizio della copertura assicurativa. Tale **Periodo di Osservazione termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa**;
- per le annualità successive, il **Periodo di Osservazione decorre 60 giorni prima della decorrenza contrattuale**. Tale **Periodo di Osservazione termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa**.

❖ Classe di merito di conversione universale (Classe CU) e Classe NOBIS (Classe Interna)

a) Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale e della classe Nobis (classe interna)

1. Prima immatricolazione/voltura al PRA/R.C. Familiare

In caso di:

- prima immatricolazione del veicolo;
- voltura al PRA;
- prima registrazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli;

al contratto si applica la classe di CU 14. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni private.

2. Assenza di documentazione

Se non viene esibita:

- la carta/certificato di circolazione;
- il documento unico di proprietà e circolazione;
- il foglio complementare/certificato di proprietà;
- l'appendice di cessione del contratto;

il contratto è assegnato alla classe di CU 18.

3. Veicolo assicurato in precedenza con altra Compagnia / R.C. Familiare

Nel caso di veicoli già assicurati il contratto è assegnato alla classe di CU indicata nell'attestazione sullo stato del rischio, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni private.

4. Veicolo assicurato in precedenza con contratto temporaneo

In caso di veicolo assicurato con polizza temporanea scaduta da non più di 5 anni, la classe CU del contratto temporaneo viene mantenuta sul nuovo contratto (previa consegna di copia della polizza), se viene dichiarata la mancata circolazione dalla scadenza del suddetto contratto temporaneo.

In assenza dell'indicazione della classe CU sul contratto temporaneo, viene assegnata la CU 14.

In assenza della dichiarazione di mancata circolazione, viene assegnata la CU 18.

5. Veicolo assicurato in precedenza con forma tariffaria “a tariffa fissa”

Se il contratto si riferisce a veicolo già assicurato con forma tariffaria “a tariffa fissa” e l'attestato di rischio non riporta la classe CU, il medesimo è assegnato alla classe di CU 14, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa.

6. Veicolo assicurato in precedenza con forma tariffaria “a franchigia”

Se il contratto si riferisce a veicolo già assicurato con forma tariffaria “a franchigia” e l'attestato non riporta la classe CU, il medesimo è assegnato alla classe di CU risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente Tabella 1.

Tabella 1 – Determinazione della classe di merito sulla base del numero di annualità

Anni senza sinistri	Classe di merito CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

- i. Viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale.
 N.B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la rilevazione della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (Veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).
- ii. Si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio (inclusa l'annualità in corso); per ogni Sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.



- ESEMPI DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO SULLA BASE DEL NUMERO DI ANNUALITÀ)**
- o il Rischio assicurato da 5 anni senza sinistri è collocato nella classe 9;
 - o il Rischio assicurato da 5 anni con un Sinistro è collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un Sinistro);
 - o il Rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri è collocato nella classe 11;
 - o il Rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno è collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri);
 - o il Rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi è collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri + 4 per due sinistri).

7. Classe NOBIS (Classe interna)

Se il Veicolo è già assicurato presso altra Compagnia con clausole che prevedono la variazione del Premio ad ogni scadenza annuale, il Contratto è assegnato alla Classe Interna.

La variazione può essere in aumento o in diminuzione del Premio applicato all'atto della stipula in relazione al verificarsi o meno di sinistri. Si tiene conto delle indicazioni contenute nell'Attestazione sullo stato del Rischio rilasciata dal precedente assicuratore e della classe di conversione universale ivi indicata in base alla Tabella 2:

Tabella 2 – Tabella di corrispondenza tra classe CU e Classe NOBIS (Classe Interna)

Classe CU indicata nell'Attestazione rilasciata dall'altra impresa	Classe di assegnazione NOBIS (Classe Interna)
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

- b) **Disciplina della classe CU – Regole specifiche (operanti per veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992)**

8. Veicolo assicurato in precedenza all'estero

Per i Veicoli già assicurati all'estero, il Contraente consegna:

- per i veicoli precedentemente assicurati in altro Stato appartenente all'Unione Europea, l'attestazione di sinistralità pregressa di cui al Regolamento (UE) 3 luglio 2024, n.1855;
- per i veicoli precedentemente assicurati in uno Stato non appartenente all'Unione Europea, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata dall'assicuratore estero, che si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio;

Acquisita la documentazione, l'impresa procede a individuare la classe CU da applicare al contratto sulla base della sinistralità pregressa (secondo i criteri indicati nella Tabella 3) considerando la 14^a classe CU quale classe d'ingresso.

In caso di mancata consegna dell'attestazione di sinistralità pregressa o della dichiarazione sostitutiva, il contratto è assegnato alla classe di CU 14.

9. Trasferimento di proprietà tra coniugi/conviventi di fatto/persone unite civilmente

In caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra:

- coniugi;
- conviventi di fatto;
- persone unite civilmente;

l'acquirente mantiene la classe CU già maturata sul veicolo trasferito.

Il cedente può conservare la classe CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.

La disposizione si applica anche nel caso in cui l'acquirente cede il veicolo a terzi per acquistarne uno in sostituzione. La sinistralità maturata sul veicolo resta in capo alla:

- persona coniugata;
- unita civilmente;
- convivente di fatto;

che acquisisce la proprietà.

10. Trasferimento di proprietà tra Socio/Società

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo:

- dalla ditta individuale alla persona fisica;
- dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata;
- dalla società a responsabilità limitata al socio unico;
- dalla società in accomandita semplice a uno dei soci della stessa (solo se l'acquirente riveste la qualifica di socio accomandatario con mantenimento anche della sinistralità maturata sul veicolo);

e viceversa, gli acquirenti mantengono la classe CU.

La disposizione si applica anche su un veicolo acquistato in proprio dalla persona fisica/socio a responsabilità illimitata in sostituzione di quello ceduto dalla ditta individuale/società di persone a terzi.

11. Modifiche Societarie

In caso di:

- trasformazione;
- fusione;
- scissione societaria;
- cessione di ramo d'azienda

di società di persone o capitali, NOBIS riconosce il trasferimento della classe CU maturata sul Veicolo alla persona giuridica che ne ha acquisito la proprietà.

Tale disposizione si applica anche nel caso di operazioni di riorganizzazione poste in essere da associazioni e fondazioni (come previste dal Codice civile).

12. Pluralità di proprietari

In caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporta il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi, a quest'ultimo/i è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso viene sostituito da altro veicolo.

In questo caso il nuovo proprietario manterrà lo IUR e la sinistralità pregressa.

Gli altri soggetti già cointestatarci possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo, ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.

13. Rientro da conto vendita/ritrovamento dopo furto

Se la classe di merito CU viene trasferita su un altro Veicolo dello stesso soggetto e il Veicolo consegnato in conto vendita rimane invenduto, NOBIS attribuisce al Veicolo invenduto la stessa classe di merito risultante dall'attestazione dello stato di Rischio precedente alla perdita di possesso.

La stessa regola si applica al Veicolo oggetto di Furto con successivo ritrovamento.

14. Nuovo contratto a seguito di vendita/demolizione/furto/cessazione della circolazione/esportazione all'estero/conto vendita

Se il proprietario di un Veicolo, in seguito al rilascio dell'attestazione del Rischio ed entro il periodo di validità della stessa, dimostra di trovarsi in una delle seguenti circostanze:

- vendita;
- demolizione;

- furto di cui è esibita Denuncia;
- certificazione di cessazione della Circolazione;
- definitiva esportazione all'estero;
- consegna in conto vendita;

rispetto a un precedente Veicolo di sua proprietà, NOBIS assegna al nuovo Veicolo la stessa classe CU del precedente Veicolo.

La medesima disposizione è applicata anche se il nuovo veicolo da assicurare è acquisito in:

- leasing operativo o;
- leasing finanziario o;
- noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi.

In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario solo se le sue generalità sono state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

15. Leasing/noleggio a lungo termine

Se un veicolo in:

- leasing operativo o;
- leasing finanziario o;
- in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi;

viene acquistato da soggetto utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso solo se le sue generalità sono state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi

del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

Nel momento in cui l'utilizzatore, alla cessazione dell'utilizzo, non acquista il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato.

16. Successione

Se la proprietà del Veicolo assicurato viene trasferita per successione *mortis causa*, la Classe CU maturata sul Veicolo è attribuita ai conviventi del defunto al momento del decesso che ne acquisiscono la proprietà a titolo ereditario.

Se l'erede convivente con il defunto, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito in eredità può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà.

In tal caso, a richiesta del Contraente, l'impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU.

17. Cessione del contratto

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto.

Il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14.

Il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell'attestato.

18. Veicolo assicurato in precedenza con impresa in liquidazione

Se il precedente contratto viene stipulato presso un'impresa alla quale:

- è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o;
- è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

e l'attestato di rischio non è presente nella Banca dati degli Attestati di Rischio, di cui all'art. 134, comma 2, del CAP, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del Contraente.

19. Veicolo intestato a persona con disabilità

Nel caso di veicolo intestato a persona con disabilità, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso.

Questo si verifica se le generalità degli stessi sono state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

Allo stesso modo, la persona con disabilità che acquista un veicolo, può godere della classe di merito di CU maturata su un eventuale altro veicolo di proprietà del conducente abituale annotato sul documento di circolazione.

20. Mutamento classificazione del Veicolo

Nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata.

21. Evoluzione della classe di merito

Per le annualità successive a quella della stipulazione, al Contratto è assegnata, all'atto del rinnovo, la classe di merito NOBIS di pertinenza di cui alla Tabella 4.

L'assegnazione della classe di merito avviene in base al pagamento o meno effettuato da NOBIS nel periodo di osservazione per il risarcimento – anche parziale – di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

22. Rimborso del sinistro

È facoltà del Contraente:

- evitare o ridurre le maggiorazioni di Premio o;
- fruire delle riduzioni di Premio;

conseguenti all'applicazione delle regole evolutive, di cui alla Tabella 4, rimborsando, alla data di scadenza del contratto, gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri cagionati.

I sinistri rimborsabili sono solo quelli interamente liquidati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza stessa, indipendentemente dalla data di accadimento.

Tale facoltà può essere esercitata:

- se il Sinistro è definito tramite procedura di Risarcimento diretto come previsto dal CAP, rimborsando il Sinistro alla CONSAP.
La richiesta per conoscere l'importo da rimborsare va inoltrata alla Stanza di Compensazione, istituita presso CONSAP S.p.A., ai seguenti recapiti:

CONSAP S.p.A. – Stanza di Compensazione,
Via Yser, 14 – 00198 ROMA;
Tel. 06.85796530;
Fax: 06.8579546/547
sito internet: www.consap.it;
indirizzo di posta elettronica: rimborsistanza@consap.it;

- se il Sinistro non rientra nella procedura di cui al punto elenco precedente, il rimborso deve essere effettuato direttamente a NOBIS, anche per il tramite dell'Intermediario che ha in gestione il Contratto.

Tale facoltà è concessa anche in caso di mancato rinnovo del Contratto, entro 180 giorni dalla scadenza contrattuale.

23. Sostituzione di contratto/sostituzione del veicolo

Se il Contratto viene sostituito, la scadenza annuale del Contratto rimane invariata e la sostituzione non interrompe il Periodo di Osservazione in corso. Di conseguenza, la classe di merito viene mantenuta.

Questa regola si applica indipendentemente dal motivo della sostituzione, ma solo se il proprietario (o locatario in caso di contratti di leasing) è lo stesso.

La sostituzione del Veicolo comporta la sostituzione del Contratto. La classe di merito in corso viene mantenuta per un altro Veicolo della stessa tipologia solo nei seguenti casi:

- trasferimento della proprietà;
- consegna in conto vendita;
- distruzione;
- demolizione;
- esportazione definitiva;
- Furto o Rapina.

Il mantenimento della classe di merito è consentito solo se il Proprietario del Veicolo sostituito è lo stesso.

Nel caso di contratti di Leasing/noleggio, il Locatario/l'intestatario temporaneo deve essere lo stesso.

In alternativa, il Proprietario può essere:

- il coniuge;
- il convivente di fatto;
- la persona con cui lo stesso è unito civilmente.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

L'Attestazione relativa ad un Veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di Furto o Rapina può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso Veicolo. Questa possibilità è valida se il Veicolo è rientrato dal conto vendita o è stato ritrovato. L'Attestazione deve essere scaduta da meno di cinque anni.

c) Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole di corrispondenza

Di seguito si riporta la tabella di attribuzione della classe di merito CU per le annualità successive, determinata sulla base della Sinistrosità registrata nel Periodo di Osservazione (vedi Tabella 3).

Tabella 3 - Classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati

Classe di merito di provenienza CU	Classe di merito di assegnazione CU				
	0 sinistri	1 Sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18

Classe di merito di provenienza CU	Classe di merito di assegnazione CU				
	0 sinistri	1 Sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

❖ Classi Nobis e loro regole evolutive

La formula Tariffaria "Bonus/Malus" si articola in 18 classi di merito (Classi Interne o Classi NOBIS) corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla classe "1" (classe di massimo sconto) alla classe "18":

Formula Tariffaria "Bonus/Malus" - Classi NOBIS (Classi Interne)		
1	7	13
2	8	14
3	9	15
4	10	16
5	11	17
6	12	18

Sono previste riduzioni o aumenti di Premio. Le riduzioni si applicano in assenza di Sinistri nel "Periodo di Osservazione". Gli aumenti si applicano in presenza di Sinistri nel "Periodo di Osservazione". Il Periodo di Osservazione è definito al punto "Periodi di osservazione della Sinistosità".

La Tabella 4 indica l'attribuzione della Classe NOBIS per le annualità successive. La classe viene determinata sulla base della Sinistosità registrata nel Periodo di Osservazione.

Le variazioni in diminuzione del Premio in assenza di sinistri sono descritte nella Tabella 5. Tali variazioni si applicano alla Tariffa che risulterà in vigore.

Tabella 4 - Regole evolutive Classe NOBIS

Classe NOBIS (Classe Interna) di provenienza	Classe NOBIS (Classe Interna) di assegnazione in base al numero complessivo di:				
	a. sinistri con Responsabilità principale pagati				
	b. volte in cui la Responsabilità paritaria cumulata per sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51%				
	(a+b) 0	(a+b) 1	(a+b) 2	(a+b) 3	(a+b) 4 o più
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Tabella 5 – Variazioni in diminuzione del Premio in assenza di sinistri

Classe NOBIS di provenienza	Classe NOBIS di assegnazione	Variazione % del Premio - Ciclomotori e Quadricicli leggeri	Variazione % del Premio - Motoveicoli e Motoslitte
1	1	0%	0%
2	1	-5,45%	-5,66%
3	2	-5,17%	-3,64%
4	3	-3,33%	-3,51%
5	4	-3,23%	-1,72%
6	5	-3,13%	-3,33%

Classe NOBIS di provenienza	Classe NOBIS di assegnazione	Variazione % del Premio - Ciclomotori e Quadricicli leggeri	Variazione % del Premio – Motoveicoli e Motoslitte
7	6	-1,54%	-3,23%
8	7	-2,99%	-3,13%
9	8	-2,90%	-4,48%
10	9	-1,43%	-5,63%
11	10	-14,63%	-6,58%
12	11	-8,89%	-7,32%
13	12	-8,16%	-8,89%
14	13	-2,00%	-9,09%
15	14	-9,09%	-13,91%
16	15	-8,33%	-11,54%
17	16	-6,25%	-10,34%
18	17	-5,19%	-14,71%

Art. 2.2.2 - Applicazione dello sconto per assenza di sinistri (No claims discount)

(Forma Tariffaria riservata ai monopattini elettrici)

La presente formula Tariffaria prevede riduzioni o aumenti di Premio. Le riduzioni si applicano in assenza di Sinistri nel "Periodo di Osservazione". Gli aumenti si applicano in presenza di Sinistri nel "Periodo di Osservazione". Il Periodo di Osservazione è definito al punto "Periodi di osservazione della Sinistrosità".

La Forma Tariffaria si articola in 6 classi di merito corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla classe "1" alla classe "6":

Classi per l'Applicazione dello sconto per assenza di sinistri
1
2
3
4
5
6

Tabella 6 – Determinazione della classe di assegnazione per l'Applicazione dello sconto per assenza di sinistri (No Claims discount)

Il contratto è assegnato alla classe di appartenenza della seguente tabella sulla base del numero dei sinistri registrati nell'attestato di Rischio. In caso di assenza di attestato di Rischio, il contratto è assegnato alla classe 2.

Numero complessivo di: a) sinistri con Responsabilità principale pagati b) volte in cui la Responsabilità paritaria cumulata per sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51%	Classe di assegnazione per l'Applicazione dello sconto per assenza di sinistri
Nessuno	2
1	3
2	4
> 2	6

Tabella 7 – Regole evolutive della classe per l'Applicazione dello sconto per assenza di sinistri

Di seguito si riporta la tabella di attribuzione della classe per le annualità successive, determinata sulla base della Sinistrosità registrata nel periodo di osservazione.

Classe di provenienza per l'Applicazione dello sconto per assenza di sinistri	Classe di assegnazione per l'Applicazione dello sconto per assenza di sinistri in base al numero complessivo di:			
	a. sinistri con Responsabilità principale pagati b. volte in cui la Responsabilità paritaria cumulata per sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51%			
	0 sinistri (a+b)	1 Sinistro (a+b)	2 sinistri (a+b)	> 2 sinistri (a+b)
1	1	4	5	6
2	1	4	5	6
3	2	5	6	6
4	3	6	6	6
5	4	6	6	6
6	5	6	6	6

Tabella 8 – Variazioni in diminuzione del Premio in assenza di sinistri

Le variazioni in diminuzione del Premio in assenza di sinistri sono descritte nella seguente tabella:

Classe di provenienza per l'Applicazione dello sconto per assenza di sinistri	Classe di assegnazione per l'Applicazione dello sconto per assenza di sinistri	Variazione % del Premio
1	1	0%
2	1	-5%
3	2	-9,09%
4	3	-4,35%
5	4	-4,17%
6	5	-7,69%

Restano ferme tutte le norme relative alla classe di conversione universale (CU) previste all'art.2.2.1 "Bonus/Malus (clausola "Contratto base")".

Art. 2.2.3 - Aumento dei Massimali minimi di Legge (clausola aggiuntiva al Contratto base di ampliamento della copertura assicurativa con aumento del Premio)

Il Contraente può scegliere Massimali superiori a quelli minimi previsti dalla norma. In tal caso, il Contraente accetta il relativo adeguamento del Premio.

Per i Monopattini elettrici, resta espressamente esclusa qualsiasi facoltà di aumento o deroga dei massimali rispetto ai limiti base stabiliti.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 2.3 - Soggetti esclusi

L'Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto non comprende i danni alla persona né i danni alle cose, subiti dal Conducente del Veicolo responsabile del Sinistro. Inoltre, sono esclusi i soli Danni alle cose subiti:

a) dai seguenti soggetti:

- il Proprietario del Veicolo;
- l'usufruttuario;
- l'acquirente con patto di riservato dominio;
- il Locatario nel caso di Veicolo concesso in Leasing;

b) dai soggetti che hanno una parentela con il Conducente del Veicolo e con i soggetti elencati al precedente punto a), cui:

- il coniuge non legalmente separato;
- il convivente more uxorio;
- gli ascendenti legittimi, naturali o adottivi;
- i discendenti legittimi, naturali o adottivi.

Sono esclusi anche:

- gli affiliati;
- gli altri parenti ed affini fino al terzo grado;

dei predetti soggetti quando convivono con questi o sono a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;

c) se l'Assicurato è una società, dai seguenti soggetti:

- i soci a responsabilità illimitata;
- le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al precedente punto b).



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 2.4 - Limiti e rivalsa (clausola "Contratto base")

Salvo diverso accordo tra le parti, l'Assicurazione non opera nelle seguenti ipotesi:

- a) se il Conducente non è abilitato alla guida come previsto dalle disposizioni vigenti. La limitazione opera quando i punti patente sono esauriti o la patente è scaduta da oltre 6 mesi, al momento del verificarsi del Sinistro;
- b) se la circolazione nelle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari avviene in assenza di preventiva autorizzazione dell'ente competente dell'area aeroportuale;
- c) se manca una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore quando la Legge ne richiede la presenza, nel caso di veicolo adibito a scuola guida durante la guida dell'allievo;
- d) nel caso di Veicolo con "targa prova", se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- e) nel caso di Veicolo dato a noleggio con Conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il Veicolo non è guidato da:
 - Proprietario;
 - Locatario, nel caso dei contratti di Leasing;
 - un suo dipendente;
 - un suo collaboratore occasionale purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione è provato per iscritto;

- f) per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- g) se il Conducente al momento del Sinistro guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Vale anche il caso in cui è stata applicata la sanzione come previsto dal CdS;
- h) nel caso di dolo del Conducente;
- i) se il Veicolo non è idoneo alla circolazione a norma delle disposizioni in vigore.

Nei predetti casi e in tutti gli altri di applicazione del CAP, NOBIS esercita il diritto di rivalsa per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni.

NOBIS rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:

- il Conducente non è ancora abilitato alla guida, ma ha superato l'esame teorico-pratico di idoneità. È condizione necessaria il successivo rilascio della patente di guida;
- il Conducente guida con patente scaduta, purché la patente venga rinnovata entro 180 giorni e abilita alla guida del Veicolo indicato in Polizza. Fa eccezione il caso in cui il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal Conducente del Veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del Veicolo.

Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del Conducente, l'Impresa può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti di:

- proprietario;
- Locatario;
- usufruttuario;
- acquirente con patto di riservato dominio;
- intestatario temporaneo;

in caso di danni causati da Conducente diverso dal Proprietario del Veicolo, ossia da:

- Locatario;
- usufruttuario;
- acquirente con patto di riservato dominio;
- intestatario temporaneo;

ad eccezione delle ipotesi elencate dalla normativa vigente, nelle quali il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario.

Art. 2.5 - Limitazione all'azione di rivalsa, rinuncia alla rivalsa e condizioni aggiuntive

❖ Clausole aggiuntive al Contratto base di ampliamento della copertura assicurativa sempre operanti e senza sovrapprezzo

A. RIVALSA LIMITATA ALL'IMPORTO DI € 5.000 (PER I SOLI MONOPATTINI ELETTRICI € 40.000) PER I SINISTRI CAUSATI DA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L'EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE, PER I DANNI ALLA PERSONA SUBITI DAI TRASPORTATI E PER I SINISTRI CAGIONATI DA PERSONA NON ABILITATA ALLA GUIDA

A parziale deroga all'art. 2.4 "Limiti e rivalsa (clausola "Contratto base")", l'Impresa limita a euro 5.000 il diritto di rivalsa verso Contraente, Intestatario al PRA e Conducente:

- nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- nel caso di Sinistri con danni alla persona subiti dai Trasportati, se il trasporto non avviene secondo le disposizioni vigenti o la carta di circolazione.

L'Impresa esercita la rivalsa integrale verso il Conducente in caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.

L'Impresa esercita altresì la rivalsa integrale verso il Conducente in caso di danni a persone trasportate a bordo del monopattino elettrico;

- nel caso di Sinistri causati dalla conduzione del Veicolo da parte di persona non abilitata alla guida secondo le disposizioni vigenti.

Limitatamente ai Monopattini elettrici, con riferimento ai tre punti elenco di cui sopra, il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente si intende elevato a euro 40.000.

L'Assicurazione non opera se il Contraente e/o l'Intestatario al PRA conoscono le cause che determinano il diritto all'azione di rivalsa.

B. RIVALSA LIMITATA ALL'IMPORTO DI € 5.000 (PER I SOLI MONOPATTINI ELETTRICI € 40.000) NEI CONFRONTI DELLA PERSONA GIURIDICA PROPRIETARIA/LOCATARIA DEL VEICOLO ASSICURATO

Resta inteso che veicolo indicato in Polizza è concesso in uso dalla Persona giuridica Proprietaria/Locataria ai propri Dipendenti o Collaboratori anche occasionali.

A parziale deroga all'art. 2.4 "Limiti e rivalsa (clausola "Contratto base")", l'Impresa limita a euro 5.000 il diritto di rivalsa verso la Persona giuridica Proprietaria o Locataria e il Conducente:

- nei Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- nei Sinistri con danni alla persona subiti dai Trasportati, se il trasporto non avviene secondo le disposizioni vigenti o la carta di circolazione.

L'Impresa esercita la rivalsa integrale verso il Conducente in caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.

L'Impresa esercita altresì la rivalsa integrale verso il Conducente in caso di danni a persone trasportate a bordo del monopattino elettrico;

- nei Sinistri causati dalla conduzione del Veicolo da parte di persona non abilitata alla guida secondo le disposizioni vigenti.

Limitatamente ai Monopattini elettrici, con riferimento ai tre punti elenco di cui sopra, il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente si intende elevato a euro 40.000.

L'Assicurazione non opera quando la Persona giuridica Proprietaria o Locataria conosce le cause che determinano il diritto all'azione di rivalsa.

❖ Clausole aggiuntive al Contratto base di ampliamento della copertura assicurativa con aumento del Premio, operanti se corrisposto il relativo Premio e se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza (Clausole non operanti per i Monopattini elettrici)

C. RINUNCIA ALLA RIVALSA PER I DANNI SUBITI DAI TRASPORTATI E PER I SINISTRI CAUSATI DA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, RIVALSA LIMITATA ALL'IMPORTO MASSIMO DI € 5.000 PER I SINISTRI CAUSATI DA GUIDA SOTTO L'EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

A parziale deroga all'art. 2.4 "Limiti e rivalsa (clausola "Contratto base")", l'Impresa rinuncia alla rivalsa verso Contraente, Intestatario al PRA e Conducente nei seguenti casi:

- nei Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza;
- nei Sinistri con danni alla persona subiti dai Trasportati, quando il trasporto non avviene secondo le disposizioni vigenti o la carta di circolazione. L'Impresa esercita la rivalsa integrale verso il Conducente in caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà;
- nei Sinistri causati dalla conduzione del Veicolo da parte di persona non abilitata alla guida secondo le disposizioni vigenti.

L'Assicurazione non opera quando il Contraente o l'Intestatario al PRA conosce le cause che determinano il diritto all'azione di rivalsa.

A parziale deroga all'art. 2.4 "Limiti e rivalsa (clausola "Contratto base")", l'Impresa limita a Euro 5.000 la rivalsa per Sinistri causati da guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

D. RINUNCIA ALLA RIVALSA E RIVALSA LIMITATA ALL'IMPORTO MASSIMO DI € 5.000 NEI CONFRONTI DELL'ENTE PROPRIETARIO/LOCATARIO O DELLA SOCIETÀ PROPRIETARIA/LOCATARIA

Resta inteso che veicolo indicato in Polizza è concesso in uso dalla Persona giuridica Proprietaria/Locataria ai propri Dipendenti o Collaboratori anche occasionali.

A parziale deroga all'art. 2.4 "Limiti e rivalsa (clausola "Contratto base")", l'Impresa rinuncia alla rivalsa verso la Persona giuridica Proprietaria o Locataria e verso il Conducente nei seguenti casi:

- nei Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- nei Sinistri con danni alla persona subiti dai Trasportati, quando il trasporto non avviene secondo le disposizioni vigenti o la carta di circolazione. L'Impresa esercita la rivalsa integrale verso il Conducente in caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà;
- nei Sinistri causati dalla conduzione del Veicolo da parte di persona non abilitata alla guida secondo le disposizioni vigenti.

L'Assicurazione non opera quando la Persona giuridica Proprietaria o Locataria conosce le cause che determinano il diritto all'azione di rivalsa.

A parziale deroga all'art. 2.4 "Limiti e rivalsa (clausola "Contratto base")", l'Impresa limita a Euro 5.000 la rivalsa per Sinistri causati da guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Art. 2.6 - Obblighi di informativa alla clientela

NOBIS mette a disposizione del Contraente una comunicazione nella sezione del proprio sito internet dedicata ai Clienti. **La comunicazione è disponibile almeno 30 giorni prima della scadenza del Contratto.**

La comunicazione contiene:

- la data di scadenza del Contratto;
- le indicazioni per acquisire informazioni sul Premio di rinnovo della garanzia R.C. Auto presso l'Intermediario al quale è assegnato il Contratto;
- le modalità per rimborsare gli importi pagati per i Sinistri. Il rimborso serve per evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito. Questa facoltà è disponibile se prevista dalla formula Tariffaria applicata al Contratto.

Art. 2.7 - Attestazione di Rischio (clausola "Contratto base")

NOBIS, consegna:

- al Contraente;
- al proprietario;
- all'usufruttuario;
- all'acquirente con patto di riservato dominio;
- al Locatario in caso di contratti di Leasing;

l'Attestazione dello stato di Rischio, almeno 30 giorni prima della scadenza del Contratto.

L'Attestazione dello stato di Rischio contiene le informazioni relative alla storia assicurativa del Veicolo assicurato, come previsto dal CAP.

NOBIS mette a disposizione l'attestazione di Rischio nell'Area Clienti del sito www.nobis.it. Su richiesta degli aventi diritto, NOBIS consente modalità di consegna aggiuntive.

Alla scadenza del Contratto, il Contraente può assicurare lo stesso Veicolo presso un'altra impresa. L'altra impresa acquisisce l'Attestazione sullo stato del Rischio telematicamente dalla Banca Dati degli attestati di Rischio come previsto dal CAP.

In caso di Cessazione del Rischio, NOBIS rilascia al Contraente l'attestazione relativa all'annualità in corso. Questo avviene se il Periodo di Osservazione risulta concluso. L'attestazione riporta la classe contrattuale e universale (CU) effettivamente maturate al momento della Risoluzione.

Nei casi di:

a) annullamento o anticipata Risoluzione del Contratto rispetto alla scadenza;

b) cessazione del Contratto per:

- alienazione del Veicolo assicurato;
- deposito in conto vendita;
- Furto;
- demolizione;
- esportazione definitiva;
- definitiva cessazione della circolazione del Veicolo;

c) efficacia inferiore all'anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
l'Impresa rilascia l'attestazione solo se è concluso il Periodo di Osservazione.

In caso di Riattivazione del Contratto sospeso, NOBIS consegna l'Attestazione dello stato del Rischio. **La consegna avviene almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo prorogato all'atto della riattivazione.**

NOBIS consegna per via telematica agli aventi diritto che ne facciano richiesta l'attestazione relativa all'ultima annualità compiuta. **La consegna avviene anche in corso di Contratto ed entro 15 giorni dalla richiesta in qualunque momento pervenuta.**

NOBIS non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione di garanzia nel corso della Polizza non seguita da riattivazione;
- Polizza che ha avuto una durata inferiore ad un anno;
- Polizza che ha avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
- Polizza con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo;
- Polizza annullata o risolta anticipatamente rispetto alla scadenza annuale se non ancora concluso il periodo d'osservazione;
- Cessione del Contratto per alienazione del Veicolo assicurato.

Art. 2.8 - Periodi di osservazione

Per l'applicazione delle regole evolutive previste dall'art. 2.2.1 "Bonus/Malus (clausola "Contratto base")", sono considerati i seguenti periodi di effettiva copertura:

- se il Veicolo è assicurato per la prima annualità, **il Periodo di Osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa. Il Periodo di Osservazione termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;**
- per le annualità successive, **il Periodo di Osservazione inizia 60 giorni prima della decorrenza contrattuale. Il Periodo di Osservazione termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.**

3. GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)

Questa sezione è suddivisa in 3 capitoli principali (*Furto – Incendio – Ricorso terzi da Incendio*) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.



CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 3.1 - Oggetto della garanzia “Corpi Veicoli Terrestri (CVT)”

Che cosa è assicurato?

NOBIS risarcisce l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti per:

- la perdita del Veicolo;
- il danneggiamento del Veicolo;

causati dagli eventi previsti dalle garanzie sotto elencate, purché indicate in Polizza ed entro il limite del valore indicato. Restano applicabili le franchigie o gli scoperti previsti dalla Polizza stessa o in mancanza dal presente Set Informativo.

Art. 3.2 - Furto totale e parziale

(Garanzia facoltativa, acquistabile solo attraverso un pacchetto che comprende le garanzie “Incendio” e “Ricorso Terzi da Incendio”. Tale garanzia opera se richiamata sulla Scheda di Polizza ed è stato corrisposto il relativo Premio)

Che cosa è assicurato?

NOBIS riconosce all'Assicurato un Indennizzo per i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza a seguito di:

- Furto o Rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo identificato in Polizza durante l'esecuzione di tale Reato o nel tentativo di commetterlo;
- circolazione successiva al Furto o alla Rapina del Veicolo stesso.

L'Indennizzo comprende anche gli accessori ed è riconosciuto in conseguenza dei danni sopra elencati.

L'Indennizzo avviene nei limiti e alle condizioni previste dal Contratto e se è stato corrisposto il relativo Premio.

Se si verifica un Furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovano all'interno del Veicolo, l'Impresa indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo assicurato.

In caso di Furto parziale, gli impianti di navigazione satellitare e/o multimediale devono essere fissati inamovibilmente al Veicolo.

Ci sono limiti di copertura?

Se si verifica un Furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovano all'interno del Veicolo, si applica una **Franchigia pari a Euro 250**. L'applicazione di tale Franchigia è valida ed operante anche se la garanzia Furto è prestata senza Scoperto e senza Franchigia o con una Franchigia inferiore a Euro 250.

Se si verifica un Furto parziale limitato solo all'impianto di navigazione satellitare e/o all'impianto multimediale, **la garanzia opera con un Massimale di Euro 7.500 per evento e per anno**.

Art. 3.3 - Incendio

(Garanzia facoltativa, acquistabile solo attraverso un pacchetto che comprende le garanzie “Furto” e “Ricorso Terzi da Incendio”. Tale garanzia opera se richiamata sulla Scheda di Polizza ed è stato corrisposto il relativo Premio)

Che cosa è assicurato?

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato, nei limiti e alle condizioni previste dal Contratto. L'Indennizzo copre i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo identificato in Polizza compresi gli accessori, a seguito di:

- Incendio;
- fulmine;
- Scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del Veicolo.

Che cosa non è assicurato?

La garanzia non comprende il caso di **Incendio a seguito di:**

- atti dolosi di terzi, quali atti vandalici;
- ogni evento diverso dall'autocombustione del Veicolo assicurato con sviluppo di fiamma.

Art. 3.4 - Ricorso terzi da Incendio

(Garanzia offerta gratuitamente, prestata solo attraverso un pacchetto che comprende le garanzie "Furto" e "Incendio". Tale garanzia opera se richiamata sulla Scheda di Polizza)

Che cosa è assicurato?

Se si verifica:

- Incendio;
- Scoppio del serbatoio;
- Scoppio dell'impianto di alimentazione;

del Veicolo identificato in Polizza, l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per le somme che deve pagare quale civilmente responsabile secondo la Legge a titolo di:

- capitali;
- interessi;
- spese;

nei limiti previsti.

Inoltre, sono coperti i danni materiali e diretti involontariamente causati alle cose di Terzi.

Tale copertura opera quando il Veicolo non è in circolazione, come previsto dalla normativa vigente.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni:

a) alle cose di Terzi in:

- uso;
- custodia;
- possesso;

del Contraente/Assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del Veicolo;

b) da inquinamento o contaminazione di:

- aria;
- acqua;
- suolo;

c) alle cose in uso, custodite o detenute in consegna da:

- coniuge;
- ascendenti (legittimi, naturali o adottivi);
- discendenti (legittimi, naturali o adottivi);
- altri parenti e affini sino al terzo grado del Contraente/Assicurato e dei soggetti indicati ai tre punti precedenti della lettera c);
- affiliati;

con loro conviventi o a carico;

d) subiti dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con loro in uno dei rapporti sopra indicati, se l'Assicurato è una società;

e) causati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di:

- liquidi corrosivi;
- liquidi lubrificanti;
- liquidi combustibili;
- liquidi infiammabili;
- sostanze solide tossiche;
- gas liquidi e non;
- materie esplosive.

f) subiti:

- dall'Assicurato;
- dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia l'Assicurato;
- dal Contraente;
- dal Conducente;
- dal Proprietario del Veicolo;

e dai loro:

- coniugi;
- ascendenti (legittimi, naturali o adottivi);
- discendenti (legittimi, naturali o adottivi);
- affiliati;
- altri parenti e affini sino al terzo grado;

con loro conviventi o a carico.

Ci sono limiti di copertura?

Se si verifica:

- Incendio;
- Scoppio del serbatoio;
- Scoppio dell'impianto di alimentazione;

del Veicolo identificato in Polizza, l'Impresa risponde fino alla concorrenza di Euro 150.000.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 3.5 - Esclusioni relative alla garanzia “Corpi Veicoli Terrestri”

NOBIS non indennizza i danni causati al Veicolo da:

- atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), insurrezione, occupazione militare, invasione;
- fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause hanno concorso al Sinistro;
- partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi;
- semplici bruciature, corti circuiti e altri fenomeni elettrici non seguiti da Incendio, salvo l'azione diretta del fulmine;
- dolo dell'Assicurato o dei familiari conviventi o delle persone alle quali è affidato il Veicolo. Per la garanzia “Furto” sono esclusi dall'Indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate;
- aspirazione di acqua nel motore, se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi;
- atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio;
- trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche.

Sono sempre escluse le spese sostenute dall'Assicurato o da chi per esso al fine di apportare al Veicolo modifiche e/o aggiunte e/o migliorie di qualsiasi natura.

Sono sempre esclusi i danni:

- indiretti;
- consequenziali;
- non materiali;
- derivanti dall'appropriazione indebita commessa da qualsiasi soggetto;
- derivanti dal Furto e/o dalla Rapina commessi da Dipendenti dell'Assicurato e/o Contraente.



ESEMPI DI DANNI INDIRECTI:

- danni causati da oggetti trasportati dal vento.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 3.6 - Scoperti e franchigie

Le franchigie e gli scoperti relativi alle garanzie prestate sono riportati nel Modulo di Polizza o in mancanza si intendono operanti quelli riportati nelle seguenti tabelle:

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE INCENDIO E FURTO, VALIDE SOLO PER MOTOCICLI, TRICICLI, QUADRICICLI E MOTOCARROZZETTE SUPERIORI A 50 cc		
PROVINCIA DI RESIDENZA DELL'INTESTATARIO AL PRA O DEL LOCATARIO IN CASO DI LEASING	SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS	SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto Indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con NOBIS
Tutte le Regioni e le Province	Rimane a carico dell'Assicurato il 20% di ciascun Sinistro col minimo di Euro 750	Rimane a carico dell'Assicurato il 20% di ciascun Sinistro col minimo di Euro 750
Targhe Speciali	Rimane a carico dell'Assicurato il 20% di ciascun Sinistro col minimo di Euro 750	Rimane a carico dell'Assicurato il 20% di ciascun Sinistro col minimo di Euro 750

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE INCENDIO E FURTO VALIDE PER CICLOMOTORI NON SUPERIORI A 50 cc, TRICICLI E QUADRICICLI LEGGERI		
PROVINCIA DI RESIDENZA DELL'INTESTATARIO AL PRA O DEL LOCATARIO IN CASO DI LEASING	SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS	SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto Indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con NOBIS
Tutte le Regioni e le Province	Rimane a carico dell'Assicurato il 25% di ciascun Sinistro col minimo di Euro 1.000	Rimane a carico dell'Assicurato il 25% di ciascun Sinistro col minimo di Euro 1.000
Targhe Speciali	Rimane a carico dell'Assicurato il 25% di ciascun Sinistro col minimo di Euro 1.000	Rimane a carico dell'Assicurato il 25% di ciascun Sinistro col minimo di Euro 1.000

L'elenco delle Strutture e delle Carrozzerie convenzionate è disponibile presso gli Intermediari o sul sito internet www.nobis.it.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Art. 3.7 - Determinazione del valore assicurato

Se il Veicolo di prima immatricolazione è Assicurato in concomitanza del suo acquisto, il valore assicurato è pari alla somma in euro risultante dalla fattura di acquisto emessa dal venditore. Tale somma corrisponde al prezzo di acquisto:

- del Veicolo;
- degli optional;
- degli apparecchi audiofonovisivi.

Non sono detratti:

- sconti;
- promozioni;
- incentivi;
- contributi ad ogni titolo rilasciati.

Se il Veicolo non è di prima immatricolazione, il valore assicurato è pari al Valore commerciale risultante dai listini di settore al momento della stipula del Contratto di Assicurazione.

Se il Veicolo è assicurato non in concomitanza dell'acquisto, il valore assicurato è pari al Valore commerciale risultante dai listini di settore al momento della stipula del Contratto di Assicurazione. Tale condizione si applica anche se l'Assicurato non è in possesso della fattura.

Il valore assicurato indicato nel modulo di Polizza o nella Quietanza deve comprendere anche il valore degli eventuali optional non di serie.

Tali optional devono risultare dalla fattura di acquisto o da altro documento equivalente dichiarato nella Polizza. Il valore degli optional e delle apparecchiature audiofonovisive deve essere sommato al valore del Veicolo.

Gli optional, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice sono assicurabili mediante apposita pattuizione in Polizza. Lo stesso vale per le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate. Questi elementi sono assicurabili solo se stabilmente installati sul Veicolo.

Art. 3.8 - Determinazione del Premio

Il Premio è determinato in base ai dati indicati nel Modulo di Polizza. I dati considerati sono:

- tipo di Veicolo;
- uso del Veicolo;
- marca, modello e allestimento;
- luogo di Residenza del proprietario;
- altri soggetti eventualmente riportati nella Polizza.

Per la valutazione del Veicolo si utilizza:

- il valore di listino per i veicoli nuovi;
- il Valore commerciale, desumibile dalla rivista specializzata di riferimento "Dueruote" o in mancanza di altra rivista specializzata di settore.

In caso di Leasing, il Premio è determinato sulla base della Residenza o della sede legale del Contraente/Locatario. Restano ferme le norme sopra indicate.

4. GARANZIE ACCESSORIE

Questa sezione è suddivisa in 3 capitoli principali (*Assistenza – Tutela Legale – Infortuni del Conducente*) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.



CHE COSA È ASSICURATO?

GARANZIA ASSISTENZA

(Garanzia facoltativa, la quale opera se risulta dalla Scheda di Polizza ed è stato corrisposto il relativo Premio)

Le attività di servizio inserite nella garanzia assistenza sono offerte a titolo gratuito.

Art. 4.1 - Oggetto della garanzia “Assistenza”

Che cosa è assicurato?

L'Impresa eroga a favore dell'Assicurato la Prestazione di Assistenza in:

- denaro o;
- natura;

in caso di evento fortuito previsto dal Contratto, dietro pagamento del Premio.

L'assistenza è erogata durante il periodo di validità della garanzia tramite la Struttura Organizzativa disponibile **24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno (festivi compresi)**.

I massimali indicati per ciascuna garanzia includono l'IVA.

Art. 4.2 - Garanzie prestate assistenza

Art. 4.2.1 - Soccorso stradale per guasto

Che cosa è assicurato?

Se il Veicolo rimane immobilizzato in seguito a guasto tale da renderlo non marciante autonomamente, la Struttura Organizzativa invia il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo. **Il servizio è attivo 24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno (festivi compresi)**. La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico il relativo costo.

Il mezzo di soccorso traina il Veicolo:

- al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, se presente entro un raggio di 50 km;
- all'officina più vicina in grado di riparare il guasto.

Il mezzo di soccorso può effettuare sul posto piccoli interventi che permettono al Veicolo di riprendere la marcia autonomamente.

La presente Prestazione comprende anche:

- casi di foratura o rottura di uno o più pneumatici;
- perdita, Furto e rottura delle chiavi;
- batteria scarica;
- esaurimento di carburante;
- errato rifornimento;
- montaggio delle catene da neve.

Ci sono limiti di copertura?

Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell'Impresa sino ad un massimo di 3 giorni lavorativi.

Il costo del soccorso è a carico dell'Assicurato se il guasto avviene al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti.



ESEMPI DI AREE AL DI FUORI DELLA RETE PUBBLICA

- percorsi in circuito;
- Percorsi fuori strada.

Restano a carico dell'Assicurato:

- i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi;
- ogni altra spesa di riparazione.

Art. 4.2.2 - Soccorso stradale per Incidente, Incendio, ritrovamento dopo Furto o tentato Furto

Cosa è assicurato?

Se il Veicolo rimane immobilizzato in seguito a:

- Incidente;
- Incendio;
- ritrovamento dopo Furto o tentato Furto;

tali da renderlo non marciante autonomamente, la Struttura Organizzativa invia il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo. **Il servizio è attivo 24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno (festivi compresi).**

La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico il relativo costo.

Il mezzo di soccorso traina il Veicolo alla più vicina carrozzeria fra quelle rientranti nella Rete Convenzionata. Durante il periodo di garanzia del Veicolo e per un massimo di 24 mesi dalla prima immatricolazione, le Concessionarie della Casa Automobilistica produttrice del Veicolo assicurato sono equiparate alla "Rete Convenzionata".

È data facoltà all'Assicurato di indicare una carrozzeria di sua fiducia per il trasporto del proprio Veicolo. La carrozzeria deve essere presente entro un raggio di 50 km dal luogo dell'immobilizzo. Se la carrozzeria non rientra nella Rete Convenzionata, la liquidazione del danno è soggetta ai criteri liquidativi relativi alle riparazioni effettuate fuori rete.

Il mezzo di soccorso può effettuare sul posto piccoli interventi che permettono al Veicolo di riprendere la marcia autonomamente.

Ci sono limiti di copertura?

Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell'Impresa sino ad un massimo di 3 giorni lavorativi.

Il costo del soccorso è a carico dell'Assicurato se l'evento avviene al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti.



ESEMPI DI AREE AL DI FUORI DELLA RETE PUBBLICA

- percorsi in circuito;
- Percorsi fuori strada.

Restano a carico dell'Assicurato:

- i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi;
- ogni altra spesa di riparazione.

Art. 4.2.3 - Invio pezzi di ricambio all'estero

Che cosa è assicurato?

Se il Veicolo si trova all'estero ed è immobilizzato in seguito a:

- guasto;
- Incidente;
- Incendio;
- Furto parziale;
- ritrovamento dopo Furto totale;

ed i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione non sono reperibili nella Nazione in cui si è verificato l'evento, la Struttura Organizzativa interviene.

La Struttura Organizzativa provvede ad inviare con il mezzo adeguato i suddetti pezzi e l'Impresa tiene a carico le relative spese di trasporto.

Che cosa non è assicurato?

La Prestazione non opera nel caso in cui l'Assicurato non dà adeguate garanzie di pagamento dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.

Ci sono limiti di copertura?

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali.

La Prestazione opera solo per i pezzi reperibili presso i concessionari ufficiali della rete della casa costruttrice.

Art. 4.2.4 - Spese di albergo

Che cosa è assicurato?

Se a seguito di:

- Furto totale o parziale;
- guasto;
- Incidente;
- Incendio;

il Veicolo è immobilizzato ad oltre 50 km dalla Residenza dell'Assicurato e la riparazione prevede più di 24 ore di fermo Veicolo, costringendo i passeggeri ad una sosta forzata per una o più notti, la Struttura Organizzativa organizza e l'Impresa tiene a carico il pernottamento e prima colazione.

Ci sono limiti di copertura?

I costi del pernottamento e della prima colazione sono a carico dell'Impresa, fino a massimo di Euro 300 per evento e indipendentemente dal numero delle persone coinvolte.

Le spese diverse da quelle sopra indicate rimangono a carico dell'Assicurato.

Art. 4.2.5 - Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio

Che cosa è assicurato?

Se il Veicolo si trova ad oltre 50 km dalla Residenza dell'Assicurato e:

- a) subisce Furto totale;
- b) rimane immobilizzato per oltre 24 ore, a seguito di:
 - guasto;
 - Incidente;

- Incendio;
- Furto parziale;

la Struttura Organizzativa organizza il proseguimento del viaggio dei passeggeri fino al luogo di destinazione o il rientro sino al luogo di Residenza in Italia.

La Struttura Organizzativa mette a loro disposizione:

- biglietto aereo classe economica;
- biglietto ferroviario prima classe;
- biglietto nave classe turistica.

Ci sono limiti di copertura?

Il Massimale è di Euro 500 per evento, sia in Italia che all'estero.

Art. 4.2.6 - Invio taxi

Che cosa è assicurato?

Se il Veicolo rimane immobilizzato in seguito a:

- guasto;
- Incidente;
- Incendio;
- Furto parziale;
- ritrovamento dopo Furto totale;

la Struttura Organizzativa invia un taxi all'officina o carrozzeria presso la quale è stato trasportato il Veicolo o sul luogo dove si è verificato l'immobilizzo.

Il taxi accompagna i passeggeri presso il più vicino albergo o la più vicina stazione di autonoleggio, stazione ferroviaria, aeroporto o porto, al fine di consentire il proseguimento del viaggio o il rientro presso il luogo di Residenza.

Ci sono limiti di copertura?

L'Impresa tiene a proprio carico il costo del:

- proseguimento del viaggio;
- rientro presso il luogo di Residenza;

fino ad un massimo di Euro 100 indipendentemente dal numero dei passeggeri.

Art. 4.2.7 - Trasporto/rimpatrio del Veicolo

Che cosa è assicurato?

Se il Veicolo rimane immobilizzato all'estero, a seguito di:

- guasto;
- Incidente;
- Incendio;
- Furto parziale;
- ritrovamento dopo Furto totale;

e il fermo per la riparazione è superiore a 3 giorni, la Struttura Organizzativa organizza il trasporto del Veicolo. Il trasporto avviene con il mezzo di soccorso adeguato dal luogo dell'immobilizzo fino al luogo in Italia prescelto dall'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura?

L'Impresa tiene a proprio carico i costi del trasporto e dell'eventuale custodia del Veicolo entro un Massimale di euro 2.500.

Art. 4.2.8 - Trasporto in autoambulanza

Che cosa è assicurato?

Se l'Assicurato necessita di un trasporto in autoambulanza non in emergenza, la Struttura Organizzativa organizza il trasferimento inviando direttamente l'autoambulanza.

Ci sono limiti di copertura?

Le spese di trasporto sono a carico dell'Impresa sino ad un massimo di 200 km. di percorso complessivo (andata/ritorno). La Prestazione è fornita per un massimo di 1 volta l'anno ed è valida soltanto in Italia.

TUTELA LEGALE

(Opera se viene selezionata almeno una tra le sottosezioni "Tutela della Circolazione" e "Tutela recupero punti patente" di seguito riportate)

Art. 4.3 - Condizioni particolari delle garanzie "Tutela della Circolazione" e "Tutela Recupero Punti Patente"

L'Impresa assume a proprio carico l'onere dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale, nei limiti del Massimale e delle condizioni previste nella presente Polizza. Ciò avviene a seguito di un Sinistro rientrante nelle garanzie previste dai successivi artt. 4.4 "Oggetto della Sottosezione Tutela della Circolazione" e 4.7 "Oggetto della Sottosezione Patente a Punti". L'Assicurazione è prestata per le spese, competenze e onorari dei professionisti liberamente scelti dall'Assicurato, quali:

- l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio;

- le spese peritali per un perito di parte (CTP) o la quota di competenza relativa alle spese liquidate in favore del Consulente d'Ufficio (CTU) dal Giudice;
- le spese per un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- per un legale di controparte, in caso di soccombenza dell'Assicurato con condanna alle spese;
- per arbitrati rituali e/o irrituali, azioni legali nei confronti di altre compagnie di assicurazioni diverse da NOBIS;
- per transazioni preventivamente autorizzate dall'Impresa;
- per formulazioni di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti.

Sottosezione Tutela della Circolazione

(Garanzia facoltativa, la quale opera se risulta dalla Scheda di Polizza ed è stato corrisposto il relativo Premio)

Art. 4.4 - Oggetto della Sottosezione “Tutela della Circolazione”

Che cosa è assicurato?

Con riferimento all'art. 4.3 “Condizioni particolari delle garanzie “Tutela della Circolazione” e “Tutela Recupero Punti Patente”, la garanzia riguarda solo i sinistri concernenti il Veicolo o la persona indicata in Polizza.

Sono assicurati:

- il proprietario o Locatario del Veicolo;
- il Conducente autorizzato;
- i trasportati;

per gli eventi assicurativi connessi al Veicolo identificato.

La garanzia opera nei seguenti casi:

a) Arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni, relativamente a controversie inerenti richieste di Risarcimento danni. Sono inoltre comprese le spese sostenute in ambito stragiudiziale. Ciò vale anche nei confronti della propria Compagnia di Responsabilità Civile Auto in merito all'applicazione della Convenzione CARD (Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto). Come previsto dal CAP, le spese in ambito stragiudiziale sono garantite nei seguenti casi:

- inosservanza dei termini previsti per la formulazione dell'offerta;
- mancata comunicazione o diniego di offerta;
- mancato accordo tra le parti;

b) danni subiti da:

- Veicolo;
- proprietario;
- Conducente autorizzato;
- Trasportati;

per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell'uso del Veicolo.

c) danni causati dal proprietario o dal Conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell'uso del Veicolo;

d) difesa penale di:

- proprietario;
- Conducente autorizzato;
- Trasportati;

per Reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell'uso del Veicolo.

e) istanza di dissequestro del Veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di Incidente della circolazione.

Che cosa non è assicurato?

La garanzia non opera:

- se il Veicolo indicato in Polizza non è coperto da Assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione e dalle disposizioni vigenti;
- se il Conducente del Veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- se il Conducente del Veicolo viene sottoposto a Procedimento penale per guida in stato di ebbrezza o per fuga o per omissione di soccorso o guida sotto effetto di stupefacenti;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove. Fa eccezione il caso in cui si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore RCA del Veicolo indicato in Polizza inerenti al mancato pagamento del Premio assicurativo;
- nel caso in cui la Compagnia di RCA agisce nei modi e nei termini previsti dal CAP.

Ci sono limiti di copertura?

Per i sinistri concernenti il Veicolo o la persona indicata in Polizza, il Massimale è di Euro 15.000 per ogni Sinistro e senza limite annuo.

Inoltre, le spese sostenute in sede stragiudiziale sono rimborsate fino alla concorrenza di Euro 500 per singolo evento.

Sottosezione Tutela Recupero Punti Patente

(Garanzia facoltativa, la quale opera se risulta dalla Scheda di Polizza ed è stato corrisposto il relativo Premio)

Art. 4.5 - Oggetto della Sottosezione “Tutela Recupero Patente a punti”

La garanzia Recupero punti patente opera solo se l'Assicurato al momento dell'effetto della presente Polizza è in possesso di almeno 15 punti sulla propria patente di guida.

Per la verifica della presenza di 15 punti sono considerate valide solo le decurtazioni punti relative ad infrazioni commesse dopo l'effetto della presente Polizza.

Che cosa è assicurato?

L'Impresa rimborsa le spese sostenute per:

- partecipare al corso di aggiornamento di recupero dei punti;
- sostenere l'esame per la revisione della patente.

Che cosa non è assicurato?

La garanzia non opera per il pagamento di:

- a) cauzioni;
- b) multe;
- c) ammende.

Inoltre, la garanzia non opera se la revisione ex art. 126 Bis CdS è conseguente a perdita di punti per uno o più dei seguenti articoli:

- art. 126 bis – Revoca per mancato superamento dell'esame di revisione
- art. 141 – Gare di velocità
- art. 186 – Guida in stato d'ebbrezza
- art. 187 – Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
- art. 189 – Omissione di soccorso
- art. 192 – Violazione di posti di blocco

Ci sono limiti di copertura?

Per il rimborso delle spese, è previsto un importo massimo fino alla concorrenza di Euro 1.000 per evento e per anno assicurativo in conseguenza alla perdita di:

- punti 6 per le patenti A e B;
- punti 9 per le patenti superiori;

dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

(garanzia facoltativa, la quale opera se risulta dalla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio. la stessa è valida solo per motocicli, motocarrozette, tricicli e quadricicli)

Art. 4.6 - Oggetto della garanzia "Infortuni del Conducente"

Che cosa è assicurato?

NOBIS assicura il Legittimo Conducente per gli infortuni subiti in occasione della guida del Veicolo identificato in Polizza. La garanzia opera dal momento in cui il Conducente sale a bordo del Veicolo sino al momento in cui ne discende.

Le garanzie prestate da NOBIS nei limiti dei valori assicurati risultanti dalla Scheda di Polizza riguardano:

- l'Invalidità permanente;
- la morte.

Art. 4.7 - Indipendenza da obblighi assicurativi di Legge

La garanzia "Infortuni del Conducente" è stipulata liberamente fra le Parti indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito dalla Legge.

Sottosezione "Estensione della garanzia Infortunio del Conducente"

Art. 4.8 - Oggetto della Sottosezione "Infortuni dei trasportati"

(Garanzia facoltativa, la quale opera se risulta dalla Scheda di Polizza ed è stato corrisposto il relativo Premio. La stessa è valida solo per Motocicli, Motocarrozette, Tricicli e Quadricicli)

Che cosa è assicurato?

La garanzia Infortuni del Conducente di cui alla sezione "Infortuni del Conducente", è estesa anche ai trasportati sul Veicolo assicurato.

L'estensione di garanzia vale per il caso di:

- morte;
- Invalidità permanente;

a seguito di infortuni subiti dai trasportati sul Veicolo assicurato. Per l'accertamento e la liquidazione dei danni valgono le norme riportate agli articoli:

- art. 4.6 "Oggetto della garanzia "Infortuni del Conducente";
- art. 4.7 "Indipendenza da obblighi assicurativi di Legge";
- art. 4.12 "Esclusioni relative alla garanzia "Infortuni del Conducente";
- art. 5.19 "Grado di Invalidità permanente e riconoscimento dell'Indennità";
- art. 5.20 "Morte da Infortunio";
- art. 5.21 "Rinuncia al diritto di surrogazione";
- art. 5.22 "Risoluzione delle controversie sul grado di invalidità".

Tale estensione di garanzia prevede la copertura complessiva per tutti gli infortunati, compreso il Legittimo Conducente.

Nel caso l'ammontare complessivo dei danni subiti dagli infortunati supera la somma assicurata, questa è ripartita tra gli stessi. La ripartizione avviene in proporzione all'entità del danno sofferto da ciascuno.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia prevede una **Franchigia fissa ed assoluta del 5%**, per l'Invalidità permanente.

Per i trasportati sul Veicolo assicurato, il limite massimo di Indennizzo è pari alla somma assicurata indicata in Polizza.

Art. 4.9 - Oggetto della Sottosezione “Rimborso Spese mediche da Infortunio”

(Garanzia facoltativa, la quale opera se risulta dalla Scheda di Polizza ed è stato corrisposto il relativo Premio. La stessa è valida solo per Motocicli, Motocarrozette, Tricicli e Quadricicli)

Che cosa è assicurato?

NOBIS assicura il rimborso delle Spese mediche rese necessarie a seguito di Infortunio subito dal Legittimo Conducente del Veicolo assicurato e/o dai trasportati.

Le spese rimborsabili sono quelle sostenute per:

- esami strumentali a scopo diagnostico ed analisi di laboratorio compresi i relativi onorari dei medici che li hanno prescritti;
- gli onorari dei medici;
- onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, in caso di intervento chirurgico effettuato anche in ambulatorio o in regime di day hospital;
- le cure, per i medicinali, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi;
- le rette di degenza;
- il trasporto dell'Assicurato in ambulanza all'Istituto di Cura o all'ambulatorio e viceversa.

Il rimborso delle spese sopra indicate opera anche in assenza di ricovero o di intervento chirurgico.

Se l'ammontare complessivo delle spese sanitarie sostenute dagli infortunati supera la somma assicurata, quest'ultima è ripartita tra gli infortunati in misura proporzionale alle spese sostenute da ciascuno.

Il rimborso è effettuato da NOBIS a guarigione clinica completata, previa presentazione in originale della seguente documentazione:

- notule;
- distinte;
- ricevute debitamente quietanzate;
- attestato di degenza presso un Istituto di Cura, ove ne ricorrano gli estremi.

Nel caso in cui il Legittimo Conducente e/o i trasportati si avvalgono del “Servizio Sanitario Nazionale”, la Società rimborsa le spese non riconosciute dal precitato Servizio. **Le spese sono sostenute dall'Assicurato per le prestazioni sopra descritte, senza deduzione di Scoperto.**

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia in valuta italiana. Si applica il cambio medio della settimana in cui **la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato**, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

La documentazione in originale delle spese sostenute trasmessa all'Impresa è restituita contestualmente alla liquidazione. **Se il Legittimo Conducente e/o i trasportati devono presentare l'originale delle:**

- notule;
- distinte;
- ricevute;

al Servizio Sanitario Nazionale o ad altro Ente per ottenere dagli stessi un rimborso, la Società effettua il rimborso dietro presentazione di copia delle spese sostenute. In alternativa è possibile presentare il documento comprovante la loro presentazione al Servizio Sanitario Nazionale o altro Ente. Dal rimborso dovuto dalla Società viene detratto quanto già riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale o da altro Ente.

Ci sono limiti di copertura?

Le Spese mediche rese necessarie da un Infortunio subito dal Legittimo Conducente del Veicolo assicurato o dai trasportati sono **rimborsate fino a Euro 2.500 per evento e per anno assicurativo.**

Al rimborso delle **spese sanitarie sostenute dagli infortunati** si applica uno **Scoperto pari al 25% delle spese, con un minimo di Euro 250 per Sinistro.**



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 4.10 - Esclusioni relative alla garanzia “Assistenza”

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di:

- gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti;
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse, movimenti popolari o saccheggi;
- atti di terrorismo o vandalismo;
- scioperi;
- terremoti, inondazioni o altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali;
- fenomeni connessi a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o artificiali.

L'esclusione non opera nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti.

Le prestazioni non sono fornite nei Paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Le prestazioni di soccorso stradale si limitano al solo traino del Veicolo e non comprendono il recupero del Veicolo.

L'Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento. Questo vale se il ritardo o mancato intervento è dovuto a causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato.

L'Impresa non sostiene spese per il recupero di beni di qualsiasi natura o strutture trasportate dal Veicolo assicurato.

Questo vale per beni dispersi, deteriorati o danneggiati a seguito del Sinistro.

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, l'Impresa non fornisce indennizzi o prestazioni alternative a titolo compensativo.

Inoltre, l'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni:

a) organizzate da:

- altre Compagnie di assicurazione;
- altri Enti;

b) che non sono state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate.

Art. 4.11 - Esclusioni relative alla garanzia “Tutela Legale”

Sono esclusi dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali;
- le spese attinenti all'esecuzione forzata oltre i primi due tentativi in qualità di creditore;
- le spese per controversie in materia amministrativa, tributaria e fiscale;
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- le spese per successioni, donazioni, e/o vertenze derivanti da compravendita permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati;
- le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti delle Compagnie di assicurazione;
- spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell'ambito dello stesso Contratto);
- tasse di registro.

Art. 4.12 - Esclusioni relative alla garanzia “Infortuni del Conducente”

Sono esclusi dall'Assicurazione gli infortuni:

- derivanti dalla guida del Veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione. Fa eccezione il caso di guida con patente scaduta se il Legittimo Conducente rinnova il documento di guida nei tre mesi successivi alla data del Sinistro;
- in conseguenza di sue azioni delittuose, tentate o commesse, o di sue imprese temerarie;
- derivanti da guerra, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, terremoti;
- derivanti da abuso di alcool, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni;
- in occasione di gare motociclistiche o delle relative prove ed allenamenti;
- in caso di dolo del Conducente.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 4.13 - Limiti relativi alla garanzia “Assistenza”

Per ciascun Assicurato la copertura all'estero dura al massimo 60 giorni consecutivi per ogni annualità.

Art. 4.14 - Limiti relativi alla garanzia “Tutela Legale”

Art. 4.14.1 - Condizioni particolari della garanzia “Tutela Legale”

In caso di arbitrati rituali e/o irrituali, azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni:

- le spese;
- le competenze;
- gli onorari;

dei professionisti liberamente scelti dall'Assicurato, sono coperti per un valore di lite non inferiore ad Euro 1.000.

Art. 4.15 - Limiti relativi alla garanzia “Infortuni del Conducente”

La garanzia prevede una Franchigia fissa ed assoluta del 5%, per l'Invalidità permanente.

5. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Art. 5.1 - Richiesta di Risarcimento danni prevista dagli articoli 149 e 150 del codice - Denuncia dei sinistri

Se si applica la procedura di Risarcimento diretto come previsto dal CAP, la richiesta di Risarcimento è presentata alla Sede dell'Impresa.

La richiesta può essere inviata con:

- lettera raccomandata A/R o consegna a mano;
- posta elettronica a gsa@nobis.it.

La richiesta può anche essere presentata all'Intermediario presso il quale è stato stipulato il Contratto, tramite lettera raccomandata A/R o consegna a mano.

La Denuncia del Sinistro deve essere presentata:

- **in originale e redatta sul modulo fornito da NOBIS "Constatazione amichevole di Incidente - Denuncia di Sinistro"**. Il modulo deve essere conforme a quello previsto dalla normativa vigente;
- **entro tre giorni dalla data del Sinistro o da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza**, come previsto dal Codice Civile.

Prima della presentazione, l'Assicurato deve dare avviso telefonico all'Impresa contattando il numero verde:

- 800.196.958 dall'Italia;
- +39.039.9890017 dall'estero.

La Denuncia deve contenere tutti i dati relativi alla Polizza e al Sinistro.

A tale Denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile:

- le notizie;
 - i documenti;
 - gli atti giudiziari;
- relativi al Sinistro.

È possibile anticipare la Denuncia tramite posta elettronica all'indirizzo gsa@nobis.it.

Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione può causare gravi pregiudizi economici a NOBIS.

NOBIS si riserva ogni azione per il Risarcimento dei danni subiti a causa di:

- mancata;
- tardiva;
- incompleta;

Denuncia del Sinistro come previsto dal Codice Civile.

In caso di omissione dolosa o colposa:

- nella presentazione della Denuncia;
- nell'invio di documentazione;
- nell'invio di atti giudiziari;

l'Impresa può rivalersi sulle somme pagate al terzo danneggiato.

Per la disciplina relativa al Risarcimento del danno e alle procedure liquidative si applicano le disposizioni del CAP.

Art. 5.2 - Gestione delle vertenze (clausola "Contratto base")

L'Impresa assume la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discute del Risarcimento del danno finché ne ha interesse, operando a nome dell'Assicurato.

L'Impresa designa, quando necessario:

- legali;
- tecnici.

In caso di Procedimento penale, l'Impresa assume la difesa dell'Assicurato fino al momento della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce spese sostenute per legali o tecnici non da essa designati e non risponde di:

- multe;
- ammende;
- spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi previsti dalla Legge o quando l'Impresa lo richiede espressamente.

GARANZIA CORPI VEICOLI TERRESTRI

Art. 5.3 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve comunicarlo per scritto:

- **all'Intermediario**, al quale è assegnato il Contratto;
- **alla Direzione** – Servizio Sinistri – di NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza, e-mail: sinistricvt@nobis.it), ai seguenti numeri.
 - 800.894137;
 - + 39.039.9890.710, se dall'Estero;

entro 5 giorni dall'evento o immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, come previsto dal Codice Civile.

L'avviso deve indicare:

- **nome e cognome;**
- **numero di Polizza;**
- **targa del Veicolo e la sua reperibilità;**
- **numero di telefono e/o indirizzo al quale è possibile contattare l'Assicurato;**
- **la data;**
- **il luogo;**
- **l'ora;**
- **le modalità del fatto;**
- **l'entità dello stesso;**
- **il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.**

In caso di omissione di tale obbligo, **l'Assicurato può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'Indennità.**

Nei casi di:

- Furto;
- Rapina;

deve essere effettuata Denuncia immediata all'Autorità, inoltrando a NOBIS copia della stessa e vistata dall'Autorità. Se gli eventi si sono verificati all'estero, la Denuncia deve essere ripetuta all'Autorità Italiana.

La corrispondenza o la documentazione deve essere inviata a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri - Centro Direzionale Colleoni
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21
20864 Agrate Brianza (MB)

Inoltre, per garantire una più rapida gestione dei sinistri **è necessario indicare correttamente il danno subito e allegare alla Denuncia tutta la documentazione richiesta dalle singole prestazioni assicurative.**

Se l'Assicurato non provvede nei termini sopra indicati, non può beneficiare delle relative garanzie.

Se necessaria all'istruzione del Sinistro e su richiesta di NOBIS, il Contraente o l'Assicurato deve presentare la seguente documentazione:

- **l'estratto generale cronologico del PRA;**
- **la procura a vendere o a demolire il Veicolo a favore dell'Impresa. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto recuperato restituendo all'Impresa l'Indennizzo ricevuto, salvo successiva liquidazione a termini di Polizza;**
- **se presente, l'originale del certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso rilasciata dal PRA o la ricevuta con il codice di accesso alla Banca Dati del PRA;**
- **tutte le chiavi in dotazione di serie al Veicolo, se non asportate con lo stesso;**
- **la prova dell'esistenza e dell'operatività degli impianti antifurto e dell'esistenza e disponibilità del posto auto protetto, se questi presupposti sono stati dichiarati in Polizza;**
- **per i danni relativi agli optional aggiuntivi, la fattura d'acquisto o documento equivalente con validità fiscale.**

Art. 5.4 - Ritrovamento del Veicolo rubato

In caso di ritrovamento del Veicolo rubato, il Contraente o l'Assicurato deve comunicarlo tempestivamente per iscritto a NOBIS non appena ne venga a conoscenza. È inoltre tenuto a collaborare per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del Veicolo.

L'Assicurato può richiedere a NOBIS di mantenere la proprietà del Veicolo, entro un mese dal recupero. In tal caso, deve rimborsare l'importo già eventualmente riscosso.

Se NOBIS ha indennizzato il danno solo in parte, il prezzo di realizzo del Veicolo recuperato è suddiviso nella stessa proporzione tra NOBIS e l'Assicurato.

Se il Veicolo viene ritrovato prima dell'erogazione dell'Indennizzo, NOBIS liquida i danni secondo la procedura prevista per il Furto parziale. La stessa procedura si applica se l'Assicurato ha richiesto e ottenuto di mantenere la proprietà del Veicolo assicurato.

Art. 5.5 - Accertamento ed Indennizzo del danno

L'accertamento dell'Indennizzo e la determinazione del suo ammontare sono concordati direttamente dalle parti. L'accertamento può essere demandato per iscritto (di comune accordo tra le Parti) a due periti nominati:

- uno da NOBIS;
- uno dal Contraente.

Se i due periti non raggiungono un accordo, possono nominare un terzo perito imparziale. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi vengono prese a maggioranza.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo la nomina è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si è verificato il Sinistro, anche su istanza di una sola parte.

Ciascuna delle parti paga le spese del perito da essa designato e contribuisce per metà alle spese del terzo perito.

Resta comunque facoltà delle parti o di una di esse, rivolgersi direttamente all'Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

Art. 5.6 - Relitto

Se la riparazione del Veicolo è antieconomica, il bene residuo dal Sinistro viene considerato come "Relitto".

In questo caso, NOBIS può subentrare nella proprietà del Relitto. NOBIS liquida all'Assicurato anche il relativo valore.

L'Assicurato è tenuto a produrre il certificato del PRA a semplice richiesta di NOBIS. Il certificato deve attestare la restituzione della:

- carta di circolazione;
- targa di immatricolazione.

Art. 5.7 - Determinazione dell'ammontare del danno

La liquidazione del Sinistro avviene nei limiti e alle condizioni della presente Polizza. Le modalità di liquidazione possono essere le seguenti:

a) Rete Convenzionata

L'Assicurato deve contattare l'Impresa, la quale autorizza la riparazione e provvede al pagamento diretto del Sinistro presso la rete delle carrozzerie convenzionate.

Restano comunque a carico dell'Assicurato eventuali Scoperti/Franchigie previsti in Polizza.

Per i danni avvenuti e riparati all'estero, l'Impresa liquida il Sinistro secondo le modalità previste per la Rete Convenzionata. Fa eccezione la procedura di pagamento che è effettuata in modo indiretto.

b) Fuori Rete Convenzionata

L'Assicurato deve contattare l'Impresa e tenere a disposizione il Veicolo per gli accertamenti peritali per un periodo di 8 giorni lavorativi. Il periodo decorre dalla data di ricezione da parte dell'Impresa della Denuncia del Sinistro.

L'Impresa rimborsa direttamente l'Assicurato, accertato il diritto all'Indennizzo. A tal riguardo, vengono detratti gli Scoperti/Franchigie previsti in Polizza.

Nel caso in cui la carrozzeria convenzionata segnalata dall'Impresa ha sede a:

- più di 15 km dal luogo del Sinistro, se il Veicolo non è marciante;
- più di 15 km dalla Residenza del proprietario, se il Veicolo è marciante;

la riparazione è considerata in rete anche se avviene in una struttura non convenzionata. Fa eccezione la procedura di Indennizzo diretto.

Art. 5.8 - Criteri di determinazione del danno

Art. 5.8.1 - Danno parziale

Calcolo dell'Indennizzo

In caso di Sinistro indennizzabile, l'Impresa determina l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo al momento del Sinistro con i seguenti criteri:

a) Rete Convenzionata

L'Indennizzo per i pezzi di ricambio è determinato per i Sinistri occorsi:

- **entro i primi 7 anni di età del Veicolo**, senza dedurre il deprezzamento dovuto a: Usura, vetustà e Degrado;
- **dopo tale periodo**, sulla base del Valore commerciale al momento del Sinistro. Si applica il Degrado dovuto alla vetustà e allo stato d'uso del Veicolo.

L'Indennizzo non può superare il Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. Resta ferma l'eventuale detrazione del valore di recupero.

L'Indennizzo è liquidato previa detrazione della Franchigia o dello Scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da Sinistro.

b) Rete Non Convenzionata

L'Indennizzo per i pezzi di ricambio è determinato:

- sulla base del Valore commerciale degli stessi al momento del Sinistro. Si applica il Degrado dovuto alla vetustà e allo stato d'uso del Veicolo;
- non può superare il Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. Resta ferma l'eventuale detrazione del valore di recupero;
- è liquidato previa detrazione della Franchigia o dello Scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da Sinistro.

Disposizioni aggiuntive:

In ogni caso, l'Impresa rimborsa il costo orario della mano d'opera con il limite massimo delle tariffe praticate dalle carrozzerie che fanno parte della Rete Convenzionata dell'Impresa ed in ogni caso al massimo di Euro 35 + IVA all'ora.

Se l'Assicurato non intende provvedere alle riparazioni, l'Impresa applica gli scoperti e le Franchigie previsti in Polizza per le riparazioni effettuate fuori rete.

Art. 5.8.2 - Danno totale

Calcolo dell'Indennizzo

L'Impresa rimborsa il valore del Veicolo determinato secondo il Valore commerciale dello stesso al momento del Sinistro. Il valore è desumibile dalla rivista specializzata "Dueruote". Il valore è aumentato del valore degli optional, se espressamente richiamati in Polizza. Si applica anche ad essi il Degrado, in egual proporzione rispetto a quella applicata al Veicolo.

Resta ferma l'eventuale detrazione del valore di recupero del Relitto stabilito in sede di perizia.

In caso di perdita totale conseguente a:

- Furto;
- Incendio;

avvenuta entro i 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'Indennizzo è determinato sulla base del Valore a nuovo. Resta fermo l'eventuale minor valore assicurato.

L'eventuale Indennizzo è erogato con l'applicazione dell'eventuale Franchigia o dello Scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da Sinistro.

Art. 5.9 - Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo è effettuato **entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'atto di liquidazione in originale**, regolarmente firmato e sottoscritto.

Art. 5.10 - Somme assicurate al netto di IVA (imposta sul valore aggiunto o con IVA parziale)

Su specifica richiesta del Contraente o Assicurato, le Somme assicurate si intendono al netto di IVA o con IVA parziale. Questo è valido se il Contraente o Assicurato è un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di Legge. La detrazione deve essere comprovata da fattura o ricevuta fiscale.

Sia in caso di Danno totale che in caso di Danno parziale, la liquidazione dell'importo indennizzabile è effettuata:

- al netto dell'IVA;
- al lordo della quota parte dell'imposta non recuperabile dal Contraente o Assicurato.

Art. 5.11 - Regola proporzionale

Se al momento del Sinistro il valore del Veicolo risulta maggiore del valore assicurato, NOBIS risponde dei danni in proporzione. Il valore del Veicolo è determinato secondo i criteri stabiliti all'art. 5.8 "Criteri di determinazione dell'ammontare del danno". Il rapporto è tra il valore assicurato e il valore effettivo del Veicolo.

In nessun caso NOBIS indennizza un valore superiore a quello indicato sul Modulo di Polizza.

GARANZIE ACCESSORIE

GARANZIA ASSISTENZA

Art. 5.12 - Modalità per l'erogazione dell'assistenza

L'Assicurato può telefonare alla Struttura Organizzativa componendo il numero verde:

- 800.894147;
- +39.039.9890.720 dall'estero.

In caso di chiamate dall'estero l'Impresa rimborsa le spese telefoniche documentate o pertinenti sostenute dall'Assicurato.

La Struttura Organizzativa:

- riceve la richiesta di Assistenza, interviene erogando il servizio richiesto secondo le condizioni di Polizza;
- è a disposizione **24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno (festivi compresi)** per accogliere le richieste dell'Assicurato.

L'Impresa ha il diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia. **L'Assicurato deve fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso, su richiesta dell'Impresa.**

Art. 5.13 - Obblighi dell'Assicurato e dell'Impresa

L'Assicurato per ottenere assistenza deve obbligatoriamente contattare la Struttura Organizzativa alla quale deve comunicare:

- **il tipo di assistenza di cui necessita;**
- **le sue generalità (incluse informazioni sul Veicolo e Polizza assicurativa);**
- **l'indirizzo in cui si trova il Veicolo;**
- **l'eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili);**
- **il tipo di intervento richiesto;**
- **il genere del pezzo di ricambio, per l'inoltro di ricambi;**
- **i dati dell'officina incaricata delle riparazioni.**

L'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni:

- organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o;
- non richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate.

Il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dal presente Contratto. Ciò avviene quando la Struttura Organizzativa (previamente contattata) autorizza l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di Assistenza. In tal caso, devono pervenire alla Struttura Organizzativa gli originali dei giustificativi delle spese sostenute dall'Assicurato.

L'intervento deve sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa, che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Se l'Assicurato non si rivolge alla Struttura Organizzativa al momento del Sinistro, le prestazioni di assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o Indennizzo.

È fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non può mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore.



ESEMPI DI CAUSA DI FORZA MAGGIORE

- intervento di forze dell'ordine;
- intervento di servizi pubblici di emergenza.

Tale situazione deve essere debitamente documentata mediante verbale o certificato di pronto soccorso. La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato ogni documentazione integrale, necessaria alla conclusione dell'assistenza. In ogni caso è necessario inviare gli originali e non le fotocopie di:

- giustificativi;
 - fatture;
 - ricevute;
- delle spese.

L'Impresa si riserva il diritto di richiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di assistenza che risultano non dovute, come previsto nella Polizza o dalla Legge.

GARANZIA TUTELA LEGALE

Art. 5.14 - Obblighi in caso di Sinistro

L'Assicurato deve trasmettere all'Impresa la documentazione idonea entro e non oltre 30 giorni dalla data del Sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, come previsto dal Codice Civile.

In ogni caso, **l'Assicurato è tenuto a trasmettere all'Impresa con la massima urgenza:**

- i provvedimenti;
- le notifiche;
- ogni altra comunicazione relativa al Sinistro;

Inoltre, l'Assicurato dovrà comunicare:

- una descrizione dettagliata dei fatti che hanno originato il Sinistro;
- la controversia legale;
- l'imputazione del Reato;
- il sequestro del mezzo;
- i documenti;
- i verbali;
- gli – eventuali – atti giudiziari.

al seguente recapito:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Centro Direzionale Colleoni – Ufficio Tutela Legale
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21
20864 Agrate Brianza (MB)
Tel. 039/9890.001
e-mail: tutela@nobis.it

Se l'Assicurato è sottoposto a Procedimento penale o ritiene che ciò può accadere, deve attivarsi celermente nella Denuncia del Sinistro. Questo permette all'Impresa di intervenire con la massima efficacia.

Art. 5.15 - Insorgenza del Sinistro

Ai fini dell'operatività della Polizza, per Insorgenza del Sinistro si intende:

- a) il momento in cui si verifica il primo evento che origina il diritto al Risarcimento, per le pretese di Risarcimento da responsabilità extracontrattuale;
- b) il momento in cui:
 - l'Assicurato;
 - la Controparte;
 - un Terzo;

inizia a violare norme di Legge o contrattuali per ogni altra ipotesi.

La garanzia opera per i sinistri che derivano da fatti che si sono verificati durante il periodo di validità della Polizza, **dopo le 24 ore del giorno di decorrenza.**

I fatti che danno origine al Sinistro sono considerati avvenuti al momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento contrattuale.

Se il fatto che origina il Sinistro si protrae attraverso più atti successivi, tale è considerato avvenuto nel momento del primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone con domande identiche o connesse, sono considerati a tutti gli effetti un unico Sinistro.

In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate derivanti dallo stesso fatto, il Sinistro è considerato unico a tutti gli effetti.

La garanzia postuma opera per i sinistri insorti durante il Periodo di Assicurazione e Denunciati **entro 12 mesi dalla Risoluzione del Contratto.**

Art. 5.16 - Gestione del Sinistro

Dopo aver Denunciato il Sinistro all'Impresa tramite lettera raccomandata A/R o PEC, l'Assicurato segnala un Legale a tutela dei suoi interessi. Il Legale deve esercitare nel circondario del Tribunale di domicilio dell'Assicurato o presso gli uffici giudiziari competenti.

In seguito, l'Impresa comunica il proprio benessere e l'Assicurato procede con la nomina del Legale.

L'Impresa sostiene le spese fino al Massimale assicurato e nei limiti della Polizza, secondo le tabelle professionali previste dalla normativa vigente.

L'Assicurato non può intraprendere azioni giudiziarie, concludere accordi o transazioni stragiudiziali senza preventivo benessere dell'Impresa. Il benessere deve pervenire entro 30 giorni dalla richiesta.

In caso di mancato benessere, l'Assicurato deve rimborsare le spese sostenute dall'Impresa e restituire eventuali anticipazioni. L'Impresa comunica il rifiuto con motivazione adeguata entro lo stesso termine.

L'Assicurato trasmette con urgenza al Legale tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria relativi al Sinistro, regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali vigenti.

L'Assicurato invia all'Impresa copia della documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale.

In caso di controversia tra il Contraente o l'Assicurato e altre persone assicurate, la garanzia opera a favore del Contraente o dell'Assicurato.

Se l'Assicurato o il Contraente e l'Impresa sono in disaccordo sulla gestione del Sinistro, la decisione può essere demandata a un Arbitro nominato di comune accordo.

In mancanza di accordo, l'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale competente secondo la Legge. Ciascuna parte contribuisce per metà alle spese arbitrali, qualunque sia l'esito dell'Arbitrato.

Art. 5.17 - Nota importante

Se il Veicolo che ha subito il danno è gravato da vincolo o privilegio, occorre inviare copia della Denuncia:

- al creditore ipotecario;
- all'Impresa di Leasing proprietaria del Veicolo.

L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per valutare correttamente il Sinistro Denunciato.

È obbligatorio comunicare all'Impresa qualsiasi modifica del Rischio intervenuta dopo la stipula del Contratto.

I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono dopo 2 anni da quando il fatto si è verificato o dopo 2 anni dall'ultima richiesta di Indennizzo scritta pervenuta all'Impresa in relazione al Sinistro.

GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Art. 5.18 - Determinazione dell'Indennizzo

Sulla base:

- della documentazione ricevuta;
- degli accertamenti effettuati;
- del valore assicurato;

l'Impresa formula un'offerta di Indennizzo.

In caso di disaccordo la questione può essere risolta da uno o più arbitri nominati (uno per parte) con apposito atto unico.

Art. 5.19 - Grado di Invalidità permanente e riconoscimento dell'Indennità

Se l'Infortunio ha per conseguenza un'Invalidità permanente, NOBIS paga all'Assicurato un'Indennità in funzione dell'invalidità accertata. Tale pagamento avviene al netto della Franchigia contrattuale del 5%. L'Indennità viene corrisposta dopo aver ricevuto la documentazione necessaria e valutato il danno.

Vengono indennizzate solo le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio, indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Non si considerano aggravamenti o effetti indiretti derivanti da tali condizioni. Se l'Assicurato non è fisicamente sano al momento dell'Infortunio, vengono pagate solo le conseguenze che si sarebbero verificate su una persona sana e integra. In caso di:

- perdita anatomica;
- riduzione funzionale di un organo o arto già minorato;

le percentuali della tabella per la valutazione dell'Invalidità permanente si riducono in funzione dell'Invalidità preesistente. L'Indennità si calcola sommando le singole percentuali fino al limite massimo del 100%.

Per le falangi terminali delle dita si considera Invalidità permanente solo l'asportazione totale, è escluso il pollice.

Per il pollice, l'Indennità è pari alla metà della percentuale prevista per la perdita totale. Per le altre falangi, l'Indennità è pari a un terzo della percentuale totale.

Nei casi di Invalidità permanente non presenti nella tabella, l'Indennità si calcola secondo le percentuali e i criteri indicati. Si considera la diminuzione complessiva della capacità lavorativa e la professione del guidatore non influisce sul calcolo.

Art. 5.20 - Morte da Infortunio

L'Indennità è pari alla somma assicurata. La stessa è dovuta anche se la morte avviene a causa dell'Infortunio entro due anni dall'evento, anche dopo la scadenza della Polizza. L'Indennità per morte da Infortunio non si cumula con quella per Invalidità permanente.

Se dopo il pagamento dell'Indennizzo per Invalidità permanente l'Assicurato muore entro due anni dall'Infortunio, l'Impresa corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'Indennità per morte e quella per Invalidità permanente. Ciò avviene se l'Indennità per morte risulta superiore a quella già pagata per Invalidità permanente.

Art. 5.21 - Rinuncia al diritto di surrogazione

L'Impresa rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, come previsto dal Codice Civile verso i Terzi responsabili del Sinistro.

Art. 5.22 - Risoluzione delle controversie sul grado di invalidità

La quantificazione dell'Indennità spettante all'Assicurato per il grado di Invalidità permanente può essere demandata per iscritto (di comune accordo tra le Parti) a due medici nominati:

- uno dall'Assicurato;
- uno dall'Impresa.

La controversia sul grado di invalidità si devolve ai medici indicati, solo dopo che l'Impresa accerta il diritto dell'Assicurato a ricevere l'Indennizzo previsto.

Se i due medici non raggiungono un accordo, la controversia può essere affidata per iscritto a un collegio di tre medici che sono nominati:

- uno dal Contraente;
- uno dall'Impresa;
- il terzo di comune accordo o dal Consiglio dell'Ordine dei Medici competente, con giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico.

Il Collegio medico si riunisce nel comune della sede di Istituto di Medicina Legale più vicino alla Residenza dell'Assicurato.

Ciascuna parte sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato. Le spese per il terzo medico sono divise a metà tra le parti.

Il Collegio medico può rinviare l'accertamento definitivo dell'Invalidità permanente a una data da definirsi. In tal caso, l'Impresa può pagare parzialmente l'Indennizzo minimo accertato dai periti medici.

Al termine dell'accertamento, l'Impresa liquida l'eventuale conguaglio indennitario.

Le decisioni del Collegio medico si prendono a maggioranza dei voti senza formalità di Legge. Tali decisioni vincolano l'Impresa e il Contraente/Assicurato.

Art. 5.23 - Tabella per la liquidazione dell'Indennità di Invalidità permanente

L'Indennità per Invalidità permanente parziale viene calcolata sulla Somma assicurata per Invalidità permanente totale. Il calcolo avviene in proporzione al grado di invalidità. Restano fermi i criteri di Franchigia operanti.

Descrizione	Percentuale	
	des	sin
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:		
Un arto superiore	70%	60%
Una mano o un avambraccio	60%	50%
Un pollice	18%	16%
Un indice	14%	12%
Un medio	8%	6%
Un anulare	8%	6%
Un mignolo	12%	10%
Una falange ungueale del pollice	9%	8%
Una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
Amputazione di un arto inferiore:		
Al disopra della metà della coscia	70%	
Al disotto della metà della coscia ma al disopra del ginocchio	60%	
Al disotto del ginocchio, ma al disopra del terzo medio di gamba	50%	
Amputazione di un piede	40%	
Amputazione di ambedue i piedi	100%	
Amputazione di un alluce	5%	
Amputazione di un altro dito del piede	1%	
Amputazione della falange ungueale dell'alluce	2,5%	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	25%	
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi	100%	
Sordità completa di un orecchio	10%	
Sordità completa di entrambi gli orecchi	40%	
Stenosi nasale assoluta monolaterale	4%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	10%	
Esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di:		
Una vertebra cervicale	12%	
Una vertebra dorsale	5%	
12° dorsale	10%	

Descrizione	Percentuale	
	des	sin
Una vertebra lombare	10%	
Esiti di frattura di un meta mero sacrale	3%	
Esiti di frattura di un meta mero coccigeo con callo deforme	5%	
Perdita anatomica di un rene	15%	
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%	

Per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali di invalidità previste per i destrorsi valgono per il lato Sinistro in caso di mancinità. Viceversa, valgono per il lato destro.

NORME VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

Art. 5.24 - Reclami

Per eventuali reclami è possibile scrivere a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Ufficio Reclami

Centro Direzionale Colleoni

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21

20864 Agrate Brianza – MB

E-mail: reclami.nobis@axa.it

PEC: reclamiivass.nobis@legalmail.it

In caso di mancato riscontro, è possibile rivolgersi a:

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale, 21

00187 Roma (RM)

Fax 06.42133206

PEC: ivass@pec.ivass.it

Art. 5.25 - Gestione dei rapporti assicurativi via web

Il Contraente può registrarsi per accedere ai propri rapporti assicurativi online:

- selezionando nella home page del sito dell'Impresa www.nobis.it, la voce "Area riservata";
- scaricando l'App Nobis CON TE disponibile negli store.

L'accesso all'area riservata consente di consultare la propria posizione assicurativa rispetto a:

- le coperture assicurative in corso;
- le condizioni contrattuali sottoscritte;
- lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

In caso di difficoltà di accesso, è possibile contattare il Call Center dell'Impresa al numero 039-9890714. Tale Call Center è attivo 24 ore su 24.

6. ARTICOLI DI LEGGE

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel Contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 129 – Soggetti esclusi dall'assicurazione

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal Contratto di Assicurazione obbligatoria il solo Conducente del Veicolo responsabile del Sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
 - a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del Codice Civile ed all'articolo 91, comma 2, del Codice della Strada;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Art. 134 – Attestazione sullo stato del Rischio dall'assicurazione

1. Il Contraente o, se persona diversa, il proprietario ovvero l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il Locatario in caso di locazione finanziaria hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del Rischio relativo ad almeno gli ultimi cinque anni del Contratto di Assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore, oppure dell'assenza di sinistri. Le imprese di assicurazione non trattano i contraenti in maniera discriminatoria, né maggiorano i premi in ragione della loro nazionalità o unicamente sulla base del loro precedente Stato membro di Residenza.
Le imprese di assicurazione trattano le attestazioni emesse in altri Stati membri alla pari di quelle emesse da un'Impresa di assicurazione avente sede nel territorio della Repubblica, anche in relazione all'applicazione di eventuali sconti. La consegna dell'attestazione sullo stato del Rischio è effettuata per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 o di cui all'articolo 135.
2. L'Impresa di assicurazione inserisce le informazioni riportate sull'attestato di Rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'IVASS ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull'attestazione.
3. Le classe di merito indicata sull'attestato di Rischio si riferisce al Proprietario del Veicolo. In caso di Cessazione del Rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del Contratto di Assicurazione per mancato utilizzo del Veicolo, l'ultimo attestato di Rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.
4. L'attestazione sullo stato del Rischio, all'atto della stipulazione di un Contratto per il medesimo Veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'Impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135.
- 4-bis. L'Impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo Contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di Rischio, relativi a un ulteriore Veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di Polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al Contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di Rischio conseguito sul Veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di Premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di Rischio del soggetto che stipula il nuovo Contratto.
- 4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un Sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del Contraente, che è individuata nel responsabile principale del Sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri. In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del Premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.
- 4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un Sinistro, qualora l'Assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-ter, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del Premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.
- 4-ter.2. Al verificarsi di un Sinistro di cui si sia reso responsabile in via esclusiva o principale un Conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il Veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis e che abbia comportato il pagamento di un Indennizzo complessivamente superiore a euro 5.000, le imprese di assicurazione, alla prima scadenza successiva del Contratto, possono assegnare, per il solo Veicolo di diversa tipologia coinvolto nel Sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall'IVASS ai sensi del presente articolo. Le disposizioni del presente comma si applicano unicamente ai soggetti beneficiari dell'assegnazione della classe di merito più favorevole per il solo Veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis nel testo in vigore successivamente alle modifiche introdotte dall'articolo 55-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
- 4-quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al Contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
- 4-quinquies. L'Impresa adotta, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, politiche relative all'uso delle attestazioni di sinistralità pregressa nel calcolare i premi e pubblica una panoramica generale delle stesse.
- 4-sexies. Fino all'emanazione da parte della Commissione europea dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 16 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, il quale specifica, per mezzo di un modello, la forma e il contenuto delle attestazioni di sinistralità pregressa, si applicano le disposizioni adottate dall'IVASS con proprio regolamento.

Art. 144 – Azione diretta del danneggiato

1. *Il danneggiato per Sinistro causato dalla circolazione di un Veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il Risarcimento del danno nei confronti dell'Impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.*
2. *Per l'intero Massimale di Polizza l'Impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal Contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'Assicurato al Risarcimento del danno. L'Impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria Prestazione.*
3. *Nel giudizio promosso contro l'Impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.*
4. *L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'Impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.*

Art. 166 – Criteri di redazione

1. *Il Contratto e ogni altro documento consegnato dall'Impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.*
2. *Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.*

CODICE CIVILE

Art. 1341 – Condizioni generali di Contratto

Le condizioni generali di Contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del Contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal Contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del Contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del Contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il Contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al Periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il Contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del Contratto, ma l'assicuratore può recedere dal Contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal Contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al Rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1898 – Aggravamento del Rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il Rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del Contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal Contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio.

Il Recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del Rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al Periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di Recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del Recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del Rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del Contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel Contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore Rischio fosse esistito al tempo del Contratto stesso.

Art. 1901 – Mancato pagamento del Premio

Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal Contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il Contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al Periodo di Assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di Sinistro

L'Assicurato deve dare avviso del Sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il Contratto, entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del Contratto intervengono entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del Sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'Indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'Indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'Indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione e dal Contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del Contratto di Assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il Risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'Indennità

REGOLAMENTO IVASS 19 MAGGIO 2015 N. 9/2015

Art. 2 – Contenuto dell'attestazione sullo stato del Rischio

1. L'attestazione contiene:

- a) la denominazione dell'Impresa di assicurazione;
 - b) il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di Contraente persona giuridica;
 - c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
 - d) il numero del Contratto di Assicurazione;
 - e) i dati della targa del Veicolo per la cui circolazione il Contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del Veicolo assicurato;
 - f) la forma Tariffaria in base alla quale è stato stipulato il Contratto;
 - g) la data di scadenza del Contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
 - h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del Contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, a prescindere dalla formula Tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il Contratto.
 - i) una tabella di Sinistrosità pregressa riportante l'indicazione del numero dei sinistri pagati anche a titolo parziale, nei dieci anni anteriori alla scadenza del Contratto, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
 - j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
 - k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato.
 - l) Il codice Identificativo Univoco del Rischio (IUR) determinato dall'abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto ai sensi dell'art. 6, comma 1, del presente Regolamento, e ciascun Veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio.
2. Nel caso di stipula del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4-bis, del decreto, presso la stessa o diversa Impresa di assicurazione, tale indicazione dovrà essere riportata nell'attestato di Rischio e mantenuta anche negli attestati successivi al primo.
3. Nel caso di pagamento di Sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso Sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.
4. Ai sensi del comma 1, lett. i), la responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al Veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell'altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all'annotazione nell'attestato di Rischio né all'applicazione del malus.

In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l'applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all'annotazione nell'attestato di Rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri pagati nell'ultimo quinquennio di osservazione della Sinistrosità 4 venga raggiunta la percentuale di responsabilità "cumulata" pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all'applicazione del malus. Il Periodo di Osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l'Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell'ambito delle attività prestate dalla Compagnia.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in viale Colleoni 21, 20864 Agrate Brianza (MB).

2. Tipologia di dati raccolti

I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all'Art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all'Art. 9, par. 1 del GDPR.

3. Finalità

I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:

finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di Risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la Prestazione richiesta (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica Contrattuale);

finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica legale);

finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale);

finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 42 del Regolamento IVASS 41/2018 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale).

4. Modalità di trattamento

I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

La Compagnia garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall'Art. 32 del GDPR.

La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all'interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

5. Profilazione

La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

6. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
- soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
- altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
- soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
- società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
- Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

7. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.

Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.

8. Diritti dell'interessato

L'interessato può far valere i diritti previsti dall'Art. 15 (diritto di accesso dell'interessato), dall'Art. 16 (diritto di rettifica), dall'Art. 17 (diritto alla cancellazione, "diritto all'oblio"), dall'Art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall'Art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall'Art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi privacy@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it.

L'interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale:

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

www.nobis.it

Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 luglio 2026